SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I 70% Anno 134° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 aprile 1993, n. **105**.

Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la parola: «evidente» è soppressa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1773):

Presentato dall'on. ANEDDA ed altri il 23 ottobre 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 novembre 1992, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 4 febbraio 1993.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 16 marzo 1993.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 17 marzo 1993, in un testo unificato con atti numeri 2041 (ALESSI ed altri) e 2063 (CORRENTI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1090):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 30 marzo 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 31 marzo 1993.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale, come sopra modificato:

«Art. 425 (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537».

93G0169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1993, n. 106.

Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che all'art. 9 demanda ad appositi regolamenti la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;

Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Considerato che si rende necessario apportare al suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo, le modificazioni necessarie a garantire la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, ed in particolare a dotare tali Servizi di una più razionale ed efficiente struttura organizzativa;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 16 marzo 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica ed integra il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, al fine di assicurare la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati «Servizi», come sistema coordinato ed unitario.

2. Con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata «legge», possono essere istituiti ulteriori Servizi e introdotte ulteriori modificazioni al regolamento.

Art. 2.

Il Comitato dei Ministri

1. Fatte salve le altre competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, nell'ambito del potere di alta vigilanza, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera *d)*, della legge.

2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.

Art. 3.

Coordinamento delle attività

1. Il consiglio dei direttori di cui all'art. 9, comma 7, della legge, assicura:

a) il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche degli organismi rappresentati nel Consiglio;

b) l'armonizzazione dell'attività degli organismi di cui alla lettera *a)* con quella delle strutture tecniche, operanti in analoghi settori, delle regioni a statuto speciale ed ordinario, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica ed irrigazione e dei consorzi di bacino imbrifero montano.

2. La funzione di cui alla lettera *b)* del comma 1 è svolta con il concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle sedute del consiglio stesso. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, a fornire al consiglio dei direttori le informazioni sulla consistenza e sulle modalità di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti da esse stesse e dagli altri enti indicati nella lettera *b)* citata ed i rispettivi programmi di attività.

3. Il presidente del consiglio dei direttori può convocare i consigli scientifici e altri organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica degli organismi rappresentati nel consiglio dei direttori per sottoporre agli stessi specifici quesiti.

4. Le funzioni di segreteria tecnica del consiglio dei direttori sono svolte dal Dipartimento di cui all'art. 4.

5. I Servizi collaborano con il Servizio nazionale della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 4

Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

2. Il Dipartimento provvede:

a) allo svolgimento, attraverso i Servizi, dell'attività conoscitiva di cui all'art. 2 della legge;

b) alla organizzazione ed alla gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza;

c) all'attività di documentazione e di diffusione dei dati raccolti e della elaborazione degli stessi;

d) allo svolgimento, attraverso l'ufficio affari amministrativi, dei compiti di cui all'art. 6, comma 1.

3. Il Dipartimento svolge inoltre le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri provvedendo, in particolare, agli adempimenti riguardanti:

a) le proposte al Comitato degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività dei Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge;

b) la predisposizione di criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva svolta dai Servizi;

c) le proposte al Comitato per l'assegnazione ai Servizi dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge;

d) l'informazione al Comitato sull'attività del Dipartimento e dei singoli Servizi.

4. Il Dipartimento è articolato nei Servizi, nell'ufficio affari amministrativi e nell'ufficio per il sistema informativo unico.

Art. 5

Sistema informativo unico

1. Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi.

2. Al sistema informativo unico sono trasmessi, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge, i dati inerenti all'attività conoscitiva di cui all'art. 2, comma 1, della legge, rilevati dagli altri organismi rappresentati nel consiglio dei direttori, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge e dagli altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.

3. La rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza è costituita dalle reti di rilevamento e sorveglianza dei Servizi, ed è strumento per lo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui all'art. 2 della legge.

4. Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina il sistema informativo unico, nel quale confluiranno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge, le iniziative relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, nonché la rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza e definisce con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.

5. Le informazioni contenute nel sistema informativo unico appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate dal Dipartimento per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

6. Il capo del Dipartimento, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del territorio, nonché della corrispondenza agli standards tecnico-funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti i direttori dei Servizi, sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza non inserite nella rete nazionale integrata di rilevamento e sull'ampliamento e l'integrazione di reti già esistenti.

7. L'ufficio per il sistema informativo unico comprende i seguenti settori:

a) informatica e telematica;

b) documentazione;

c) biblioteca.

8. Il capo del Dipartimento può avvalersi, per le questioni concernenti il sistema informativo unico, di esperti e consiglieri di cui all'art. 10 e rientranti nel contingente dallo stesso determinato.

Art. 6.

Affari amministrativi

1. All'ufficio affari amministrativi sono attribuite le seguenti competenze:

a) gli affari generali nonché, in coordinamento con il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli affari relativi al personale;

b) gli adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi alle attività strumentali del Dipartimento, nonché la stipula di contratti e convenzioni e tenuta del relativo repertorio;

c) la provvista, la manutenzione e la gestione dei beni strumentali allo svolgimento delle attività del Dipartimento e la gestione dei servizi generali.

2. L'Ufficio comprende i seguenti settori:

a) affari generali e del personale;

b) affari contabili e finanziari.

3. Ai procedimenti relativi allo stato giuridico del personale, nonché al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse ed accessorie, provvede il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Consiglio scientifico

1. Presso il Dipartimento è istituito il consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio è composto dal capo del Dipartimento, che lo presiede, dai direttori dei Servizi, dai presidenti dei gruppi nazionali di protezione civile di cui all'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e da venti membri scelti tra professori universitari competenti nelle materie attinenti ai Servizi o tra altri esperti particolarmente qualificati.

2. Il consiglio scientifico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri.

3. Ai membri del consiglio scientifico si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente e si esprime sulle linee programmatiche del Dipartimento e su ogni quesito di carattere tecnico e scientifico sottopostogli dal medesimo o dai direttori dei servizi.

5. Per l'esame di problemi specifici possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro nonché invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

6. La durata in carica dei membri del consiglio scientifico è fissata in quattro anni.

Art. 8.

Dirigenza

1. Il capo del Dipartimento ed il capo dell'ufficio affari amministrativi sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. A ciascun Servizio è preposto un dirigente generale del relativo ruolo tecnico.

3. Il capo del Dipartimento ed i direttori dei Servizi sono scelti tra i dirigenti dello Stato in possesso di diploma di laurea in ingegneria, fisica, scienze geologiche, scienze naturali, scienze biologiche o scienze nautiche, nonché di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata a livello dirigenziale od equiparato nell'ambito di organi o strutture tecnici dell'amministrazione statale con competenze specifiche nel settore dell'ambiente e del territorio.

Art. 9.

Attribuzione di funzioni

1. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attività del Dipartimento, svolgendo, altresì, le funzioni di capo dell'ufficio per il sistema informativo unico.

2. I direttori dei Servizi predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività, conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, comma 3, della legge, e ne curano l'esecuzione.

3. Le funzioni vicarie, per i casi di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad uno dei direttori dei Servizi.

Art. 10.

Personale

1. Presso il Dipartimento e presso ciascun Servizio sono istituite dotazioni organiche. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali sono individuati specifici profili professionali, ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Le dotazioni organiche del Dipartimento e di ciascun Servizio sono stabilite nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il personale inquadrato nei ruoli amministrativi e nei ruoli indistinti per le qualifiche funzionali 5ª, 4ª e 3ª dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è trasferito nel ruolo di cui alla allegata tabella *A* sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla medesima data e con effetto da tale data.

4. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, che istituiscono nuovi Servizi, determinano le dotazioni organiche necessarie.

5. Nei limiti indicati nella tabella *A*, il Dipartimento può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo e di comando proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e di esperti e consiglieri a tempo parziale.

6. Il personale da collocare fuori ruolo e da comandare ai sensi del comma 5 è richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio.

7. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

Art. 11.
Norme abrogate

1. Sono abrogati i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comma 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, comma 2, 18, 20, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e comma 2, 21, comma 3, settori 6 e 7, e comma 4, 22, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, 23, comma 8, 24, comma 2, lettera *a)*, 25, comma 4, 26, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, 27, comma 4.

2. All'art. 27, comma 1, del regolamento di cui al comma 1 sono soppresse le parole «è organizzato esclusivamente a livello centrale ed» ed al comma 3 le parole «e biblioteca».

3. Sono abrogate le tabelle *A, B, C, D, E* del regolamento di cui al comma 1.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 27

TABELLA *A*

Organico della dirigenza	Ruolo del dipartimento	Comandati e fuori ruolo	Esperti e Cons. t.p.
Dirigenti	9		13
Organico del personale non dirigente			
9ª qualifica funzionale	15	50	
8ª qualifica funzionale	15	50	
7ª qualifica funzionale	30	30	
6ª qualifica funzionale	25	25	
5ª qualifica funzionale	45	20	
4ª qualifica funzionale	35	25	
3ª qualifica funzionale	25	20	
Totale	199	220	13

TABELLA *B*

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE

Organico della dirigenza	
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	21
Organico del personale non dirigente	
9ª qualifica funzionale	35
8ª qualifica funzionale	35
7ª qualifica funzionale	30
6ª qualifica funzionale	30
Totale	152

TABELLA *C*

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO GEOLOGICO

Organico della dirigenza	
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	12
Organico del personale non dirigente	
9ª qualifica funzionale	30
8ª qualifica funzionale	30
7ª qualifica funzionale	35
6ª qualifica funzionale	15
Qualifiche ad esaurimento	1
Totale	124

TABELLA *D*

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO

Organico della dirigenza	
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	22
Organico del personale non dirigente	
9ª qualifica funzionale	30
8ª qualifica funzionale	30
7ª qualifica funzionale	60
6ª qualifica funzionale	50
Totale	193

TABELLA *E*

RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO SISMICO

Organico della dirigenza	
Dirigente generale livello C	1
Dirigenti	11
Organico del personale non dirigente	
9ª qualifica funzionale	25
8ª qualifica funzionale	25
7ª qualifica funzionale	20
6ª qualifica funzionale	20
Totale	102

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'intero art. 9 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), così come modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è il seguente:

«Art. 9 *(I servizi tecnici nazionali)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. *Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.*

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'art. 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera *c)*, il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale di ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo.

— Il testo integrale del D.P.R. n. 85/1991, relativo alla riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1991.

— Il comma 1 della art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è così formulato:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazionedegli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge»

Note all'art. 1:

Per il D.P.R. n. 85/1991 si veda in nota alle premesse.

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— L'art. 4 della citata legge n. 183/1989, così come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è il seguente:

«Art. 4 *(Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)*, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. *È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, su sua delega, da un Ministro membro del comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.*

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4-bis. *I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

— Il testo dell'intero art. 21 della citata legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 21 *(Il programma di intervento)*. — 1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

2. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo.

— La legge n. 225/1992 reca: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 25 della legge n. 183/1989, più volte citata (per il testo degli articoli 4 e 21 si veda in nota all'art. 2):

«Art. 2 *(Attività conoscitiva)*. — 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

«Art. 25 *(Finanziamento)*. — 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.

2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 183/1989, è il seguente (per il testo degli articoli 2, 4 e 9 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 4, all'art. 2 e al titolo): «4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 225/1992 (si veda in nota all'art. 3) è il seguente:

«Art. 17 *(Gruppi nazionali di ricerca scientifica)*. 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 400/1988 (si veda in nota alle premesse) è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 10:

— Le tabelle *A* e *B*, allegate alla citata legge n. 400/1988 (si veda in nota alle premesse) sono le seguenti:

«TABELLA A
(articoli 30, 31, 32 e 38)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C e qualifiche equiparate	34 *	20	104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale . . .	169	95	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

«TABELLA B
(articoli 30, 32, 37 e 38)

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	31	15	
9ª qualifica funzionale	61	31	
8ª qualifica funzionale	123	62	
7ª qualifica funzionale	193	96	
6ª qualifica funzionale	282	145	30».
5ª qualifica funzionale	375	187	
4ª qualifica funzionale	544	261	
3ª qualifica funzionale	113	57	
2ª qualifica funzionale	59	30	
Totale . . .	1.781	884	

— Il testo dell'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con D.P.R. n. 85/1985 (per il titolo si veda in nota alle premesse) è il seguente: «3. Il trasferimento nelle dotazioni organiche di cui al comma 2 del personale collocato nei ruoli transitori, previsti dall'art. 9, comma 13, della legge, avviene sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla data di entrata in vigore del presente regolamento e con effetto da tale data».

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 11:

— Per il regolamento approvato con D.P.R. n. 85/1991 si veda in nota alle premesse.

— Si trascrive il tsto del predetto regolamento come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 27. *(Organizzazione del Servizio sismico nazionale).* — 1. Il Servizio sismico nazionale è articolato in aree e settori.

2. Le aree svolgono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali così definite:

Area 1 - Geodinamica.

Area 2 - Ingegneria sismica.

Area 3 - Servizi generali.

3. I settori sono così definiti:

Settore 1 - Reti di rilevamento.

Settore 2 - Geologia e geofisica applicata.

Settore 3 - Zonazione.

Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture.

Settore 5 - Normativa.

Settore 6 - Vulnerabilità.

Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione.

Settore 8 - Informatica - Documentazione.

Settore amministrativo.

4. La dotazione organica del Servizio sismico nazionale è fissata nella allegata tabella *E*».

93G0109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1992.

Modificazione alla denominazione del «Reggimento Guardie della Repubblica» in «Reggimento Corazzieri».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica;

Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 30 ottobre 1985, n. 9, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento speciale delle relazioni e servizi militari della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto presidenziale del 28 settembre 1990, n. 86;

Visto il regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, emanato con decreto presidenziale del 28 gennaio 1991, n. 39;

Visto l'ordinamento speciale per il reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica, approvato con decreto del Ministro della difesa del 15 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1990, con il quale viene data in dotazione al reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica la bandiera di guerra;

Ravvisata l'opportunità di valorizzare l'antica, tradizionale denominazione di «Corazzieri», con la quale sono unanimemente conosciuti in Italia e all'estero gli appartenenti al reggimento Carabinieri che espleta compiti di rappresentanza e d'onore e di servizio di

protezione nei confronti del Presidente della Repubblica e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro della difesa:

Decreta:

Art. 1.

Il «Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica», specialità dell'Arma dei carabinieri, assume la denominazione di «Reggimento Corazzieri».

Art. 2.

La bandiera di guerra concessa al reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica, con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1990, passa in dotazione al reggimento Corazzieri.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1992

SCÀLFARO

ANDÒ, *Ministro della difesa*

93A2191

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 1993.

Trasferimento alla provincia di Trento del patrimonio mobiliare ed immobiliare relativo alla cessata attività del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi situato nel territorio provinciale di Trento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, relativo alle norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto-Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti indicati nella tabella *B* annessa al decreto stesso, mediante ufficio stralcio fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 di costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento 12 luglio 1991, n. 14, recante norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi nel territorio della provincia autonoma di Trento;

Visto il comma secondo dell'art. 43 della predetta legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, il quale prevede il trasferimento al patrimonio della provincia autonoma di Trento dei beni mobili e immobili dell'ente sopra richiamato, già adibiti all'esercizio delle funzioni dell'ente nel territorio della provincia autonoma di Trento;

Sentita la provincia autonoma di Trento;

Considerato che, in base all'art. 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, occorre provvedere al trasferimento alla provincia autonoma di Trento del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi situato nel territorio della predetta provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare relativo alla cessata attività del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi situato nel territorio provinciale di Trento, è trasferito alla provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

L'ufficio stralcio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, citato in premessa, provvederà per la consegna alla provincia autonoma di Trento dei beni immobili individuati nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

I verbali di consegna costituiscono titolo a favore della provincia per la intavolazione e la voltura catastale dei beni immobili alla stessa consegnati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SACCONI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

BENI IMMOBILI DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE LAVORATORI RIMPATRIATI E PROFUGHI TRASFERITI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Descrizione e comune catastale:

1 alloggio - via Zotti, 12 A - Rovereto - p.c. 2807 foglio 4 mapp. 466 sub 2 - c.c. Sacco;

1 alloggio - via Zotti 12 B - Rovereto - p.c. 2807 foglio 4, mapp. 467 sub 8 - c.c. Sacco.

93A2192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1993.

Individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, in attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità delle indicazioni delle regioni interessate, alcuni ospedali, riservandosi di formulare ulteriori proposte non appena completata l'istruttoria sugli ospedali per i quali è già pervenuta l'indicazione delle regioni, nonché su quelli che saranno successivamente indicati dalle regioni medesime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Sono individuati quali ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, i seguenti ospedali:

Regione	Presidio ospedaliero
Friuli-Venezia Giulia	S. Maria della misericordia - Udine
	Ospedale unico - Trieste
Marche	Ospedale San Salvatore - Pesaro
Lazio	Complesso ospedale S. Camillo - Roma
Campania	Ospedale Cardarelli - Napoli
Sardegna	Ospedale S. Michele (G. Brotzu) - Cagliari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
COSTA

93A2247

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1993.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali ing. Paolo Baratta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1993, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, ing. Paolo Baratta, l'incarico per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali ing. Paolo Baratta, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministeri, è delegato ad esercitare, a decorrere dal 1° aprile 1993, le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:

a) le intese con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni;

b) l'attuazione del programma di riordino delle partecipazioni pubbliche nelle società per azioni IRI, ENI, ENEL, INA, BNL, IMI, e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria, nonché degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

c) la sovraintendenza sul Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992;

d) la definizione, d'intesa con gli altri organi di Governo competenti, delle attività inerenti i rapporti con gli organismi della Comunità europea, per quanto attiene, in via diretta o indiretta, le partecipazioni statali e, in particolare, la sovraintendenza al gruppo di lavoro costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 1993, al fine di coordinare il programma di riordino e liquidazione con la normativa comunitaria;

e) la predisposizione, unitamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un programma per la ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria chimica nazionale, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992;

f) la costituzione di commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto ed in particolare, unitamente al Ministro del bilancio della programmazione economica e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del gruppo di lavoro previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1992 per la definizione di una politica tariffaria, secondo le linee guida indicate nel programma di riordino;

g) l'espletamento di ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o regolamento e di quelle residue del Ministro delle partecipazioni statali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, ivi compresa la partecipazione agli organi per la programmazione economica ed agli altri Comitati interministeriali con le medesime modalità già previste per il Ministro delle partecipazioni statali, nella ipotesi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri non presieda direttamente l'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1993

Il Presidente: AMATO

93A2248

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 1993.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Abadessa - S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale in data 16 giugno 1986 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Cooperativa Abadessa - S.r.l.», con sede in Milano ha deliberato lo scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con contestuale nomina di un liquidatore nella persona del sig. Gamma Renato;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 ottobre 1990 effettuata nei confronti della suddetta società cooperativa «Cooperativa Abadessa - S.r.l.» in liquidazione, dalle quali si rileva — tra l'altro —:

a) l'irreperibilità del liquidatore;

b) la situazione di stasi della procedura;

Considerato che l'ispettore, a conclusione del suddetto accertamento ispettivo, ha proposto la sostituzione dell'attuale liquidatore;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 febbraio 1991;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del suddetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il sig. Gamma Renato è revocato dall'incarico di liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Abadessa - S.r.l.» costituita per rogito notaio dott. Nicola Caputo in data 11 febbraio 1980, con sede in Milano, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 16 giugno 1986 ed in sostituzione è nominato liquidatore della stessa il rag. Antonio Candido, residente in V. Monte San Genesio, 24, Milano.

Roma, 20 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2208

DECRETO 20 marzo 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.ME.CA», in Castrovillari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1989 con il quale la società cooperativa mista «CO.ME.CA», con sede in Castrovillari (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Antonio Gallella è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 settembre 1992 cui il suddetto dott. Antonio Gallella ha rinunciato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Francesco Samengo, nato a Cassano allo Jonio (Cosenza) il 12 agosto 1939 e residente a Cosenza, via Isonzo, 46, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.ME.CA», con sede in Castrovillari (Cosenza), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 15 luglio 1989, in sostituzione del dott. Antonio Gallella, dimissionario.

Roma, 20 marzo 1993

Ministro: CRISTOFORI

93A2209

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 febbraio 1993.

Approvazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 maggio 1900 n. 2943, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1900, registro n. 213, foglio 302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 1900, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza;

Visto il regio decreto 18 agosto 1911 n. 5167, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1911, registro n. 115, foglio 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1911, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il regio decreto 22 novembre 1914 n. 7078, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1914, registro n. 169, foglio 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1915, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1938 n. 3277, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1939, registro n. 3, foglio 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1939, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966 n. 397, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1966, registro n. 14, foglio n. 234, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 10 novembre 1966, con il quale sono stati approvati il quarto ed il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980 n. 281, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1980, registro n. 16, foglio n. 169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1980, con il quale è stato approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1986, n. 852, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1986, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Sentita la regione Basilicata, come da parere espresso con decreto del Presidente della giunta regionale n. 211 del 10 marzo 1992;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 350 del 24 settembre 1992;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza, giusto l'unito esemplare.

Roma, 4 febbraio 1993

Il Ministro: MERLONI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1993
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 170

SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o Sbocco	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*ANNOTAZIONI*
1	2	3	4	5	6
1	Sorg.te Vallina	Canale Lino	Maratea	Dall'origine allo sbocco	
2	Canale di Sorgimpiano	Canale Lino	Maratea	Dall'origine allo sbocco	
3	Sorg.te San Basile	Canale Sorgimpiano	Maratea	Dall'origine allo sbocco	
4	Canale dei Mulini	Canale Sorgimpiano	Maratea	Dall'origine allo sbocco	
5	Sorg.te Sorgimpiano	Canale dei Mulini	Maratea	Dall'origine allo sbocco	

N.B. - Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone, ecc.*, non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

93A2207

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 marzo 1993.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di centri di servizio e di strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo a favore della produzione agricola e zootecnica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Viste le leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201;

Viste le delibere adottate dal CIPE in data 2 agosto 1991 e 31 gennaio 1992;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di centri di servizio e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica nonché, per la realizzazione di progetti a tecnologia avanzata;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi per la realizzazione di centri di servizio e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica nonché. per la realizzazione di progetti a tecnologia avanzata, a valere sullo stanziamento previsto sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.

2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed organismi specializzati, società e associazioni.

3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro-alimentare nazionale e comunitaria e, prioritariamente, i progetti a tecnologia avanzata per i quali si evidenzi maggiore carattere di continuità e risultati rispetto ad altri investimenti effettuati nello stesso settore.

4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:

a) enti pubblici ed enti morali fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;

b) altri enti, istituti, società, organismi specializzati ed associazioni fino al 90%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia.

Art. 2.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei contributi l'amministrazione osserva le disposizioni riportate nel presente articolo.

2. Il termine di presentazione delle domande è fissato alla data del 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

3. L'amministrazione potrà prendere in considerazione le domande pervenute oltre il termine nel caso in cui vi siano fondi disponibili in bilancio e che sia ancora possibile completare l'iter procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. La domanda di richiesta di concessione del contributo finanziario:

deve contenere tutti gli elementi che permettono la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale e la sede;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, istituto, società, ecc.

5. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

le finalità per cui si chiede il contributo finanziario, la misura dello stesso ed eventuali anticipazioni;

le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero dell'agricoltura.

6. Alla domanda deve essere allegato il programma dell'attività che si intende realizzare, completo di tempistica, con l'indicazione delle collaborazioni esterne di cui il beneficiario intende avvalersi e del preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa.

7. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo (per le società l'atto costitutivo deve essere corredato del verbale di omologazione del tribunale);

b) statuto;

c) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;

d) struttura organizzativa;

e) situazione finanziaria (ultimo bilancio disponibile);

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione del progetto non sono stati utilizzati né si intendono utilizzare altri finanziamenti pubblici (diversamente indicare l'ente erogatore e la misura di contribuzione).

8. Nel caso di istanze volte ad ottenere il finanziamento di strutture dovrà essere altresì allegato in duplice copia:

a) il computo metrico estimativo dettagliato, le cartografie, nonché la realizzazione tecnico-economica dell'opera;

b) il certificato del tribunale, in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, il nominativo del legale rappresentante, nonché l'assenza di procedure esecutive e fallimentari;

c) il parere provvisorio del comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) il parere dell'ufficio del genio civile regionale sulle opere civili ed affini e sulla congruità dei prezzi esposti negli elaborati;

e) la dichiarazione del beneficiario contenente l'impegno a non distogliere, per un periodo non inferiore a 10 anni, dalla data di emanazione del provvedimento di liquidazione finale del contributo, le opere dalla destinazione produttiva per cui sono state proposte;

f) atto nel quale il richiedente dichiari di non aver ricevuto in passato e di non richiedere in futuro contributi da altri enti pubblici nazionali e comunitari per la stessa iniziativa.

9. Le istruzioni per l'esecuzione del programma e per la presentazione della documentazione contabile saranno contenute nel decreto di concessione o allegate al medesimo.

Art. 3.

Norma transitoria

Per l'esercizio finanziario 1992, gli impegni di spesa potranno essere assunti prescindendo dalle modalità di presentazione delle domande previste dall'art. 2.

L'amministrazione si riserva di richiedere successivamente la documentazione mancante che dovesse ritenere necessaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

93A2210

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CISL Modena S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 413 del 1991;

Vista l'istanza del 30 gennaio 1993 con la quale il CAAF CISL Modena S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Antonio Guerzoni, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega del 13 gennaio 1993 con la quale la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale la organizzazione territoriale CISL Unione sindacale territoriale della provincia di Modena;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 19 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Rolando Ramacciotti (n. 28245 di repertorio e n. 4948 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 540279 stipulata con la Assitalia assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CISL nonché l'articolazione territoriale sopra indicata, costituente la società CAAF CISL Modena S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'11 febbraio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CISL Modena S.r.l., con sede in Modena, palazzo Europa, via Emilia ovest n. 101, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00020 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2194

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Umbria S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 413 del 1991;

Vista l'istanza del 15 gennaio 1993 con la quale il CAAF CGIL Umbria S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Marcello Giovannetti, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale Umbria;

2) Sindacato pensionati italiani - CGIL regionale Umbria;

3) Camera confederale del lavoro di Perugia;

4) Camera del lavoro territoriale di Terni;

5) CGIL territoriale - Assisi - Bastia - Foligno - Spoleto;

6) CGIL comprensorio Alta Umbria;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 21 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Marco Ottaviano Sciarra (n. 28114 di repertorio e n. 1864 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Umbria S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Umbria S.r.l., con sede in Perugia, via M. Angeloni n. 39/B, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00008 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2195

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Toscana S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 413 del 1991;

Vista l'istanza del 19 febbraio 1993 con la quale il CAAF CGIL Toscana S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Francesco Martini, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale Toscana;

2) Sindacato pensionati italiani regione Toscana;

3) Camera del lavoro territoriale di Pisa;

4) Camera del lavoro territoriale di Piombino;

5) Camera del lavoro territoriale della Versilia;

6) Camera del lavoro territoriale di Massa Carrara;

7) Camera del lavoro territoriale di Arezzo;

8) Camera del lavoro territoriale di Prato;

9) Camera del lavoro territoriale di Grosseto;

10) Camera del lavoro territoriale di Lucca;

11) Camera del lavoro territoriale di Livorno;

12) Camera del lavoro territoriale di Pistoia;

13) Camera del lavoro territoriale del Valdarno Superiore;

14) Camera del lavoro metropolitana di Siena;

15) Camera del lavoro territoriale di Firenze;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 5 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Vincenzo Ferro (n. 153983 di repertorio e n. 4873 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Toscana S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Toscana S.r.l., con sede in Firenze, via Nazionale n. 14, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00007 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2196

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 10 febbraio 1993 con la quale il CAAF CGIL Friuli-Venezia Giulia S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Graziano Pasqual, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL Comitato regionale Friuli-Venezia Giulia;

2) Nuova camera confederale del lavoro CGIL di Trieste;

3) Camera confederale del lavoro CGIL di Gorizia;

4) CGIL Camera confederale del lavoro territoriale dell'Udinese e della Bassa Friulana;

5) Camera del lavoro territoriale Alto Friuli;

6) Camera confederale del lavoro di Pordenone;

7) Sindacato pensionati italiani regionale Friuli-Venezia Giulia CGIL;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 15 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Giovanni Pascatti (n. 49624 di repertorio e n. 13117 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Friuli-Venezia Giulia S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Friuli-Venezia Giulia S.r.l., con sede in Trieste, via Vidali n. 1, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00004 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2197

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Lombardia S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 14 dicembre 1992 con la quale il CAAF CGIL Lombardia S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Ottorino Mazzanti, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL comitato regionale Lombardia;

2) Sindacato pensionati italiani regione Lombardia;

3) Camera del lavoro territoriale di Bergamo;

4) Camera del lavoro territoriale di Brescia;

6) Camera del lavoro territoriale della Brianza;

7) Camera del lavoro territoriale di Como;

8) Camera del lavoro territoriale di Cremona;

9) Camera del lavoro territoriale di Lecco;

10) Camera del lavoro territoriale di Legnano-Ticino Olona;

11) Camera del lavoro territoriale di Lodi;

12) Camera del lavoro territoriale di Mantova;

13) Camera del lavoro metropolitana di Milano;

14) Camera del lavoro territoriale di Pavia;

15) Camera del lavoro territoriale di Sondrio;

16) Camera del lavoro territoriale di Vallecamonica-Sebino;

17) Camera del lavoro territoriale di Varese;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 11 dicembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Giuliana Raja (n. 140801 di repertorio e n. 6661 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Lombardia S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Lombardia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), viale Marelli n. 497, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00003 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2198

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Emilia-Romagna S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 2 dicembre 1992 con la quale il CAAF CGIL Emilia-Romagna S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Lauro Setti, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale dell'Emilia-Romagna;

2) Sindacato pensionati italiani - CGIL regionale Emilia-Romagna;

3) Camera confederale del lavoro di Piacenza;

4) Camera confederale del lavoro di Parma;

5) Camera confederale del lavoro di Reggio Emilia;

6) Camera confederale del lavoro di Modena;

7) Camera confederale del lavoro di Bologna;

8) Camera del lavoro territoriale di Imola;

9) Camera del lavoro territoriale di Faenza;

10) CGIL - Camera del lavoro territoriale di Forlì;

11) Camera del lavoro territoriale di Cesena;

12) Camera confederale del lavoro di Rimini;

13) Camera confederale del lavoro di Ravenna;

14) Camera del lavoro territoriale - CGIL di Ferrara;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 13 novembre 1992 a rogito notaio dott. Federico Stame (n. 34247 di repertorio e n. 12698 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Emilia-Romagna S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Emilia-Romagna S.r.l., con sede in Bologna, via Boldrini n. 6, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00006 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2199

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Veneto Trentino-Alto Adige S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 15 gennaio 1993 con la quale il CAAF CGIL Veneto Trentino-Alto Adige S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Antonio Zett, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale Veneto;

2) Sindacato pensionati italiano - CGIL regionale Veneto;

3) Camera del lavoro territoriale sinistra Piave;

4) Camera del lavoro Bassa Padovana;

5) Camera territoriale del lavoro Alto Vicentino;

6) Camera del lavoro Legnago;

7) Camera del lavoro Vicenza;

8) Camera del lavoro territoriale Treviso;

9) Camera del lavoro territoriale Venezia;

10) Camera del lavoro territoriale zona Mirano-Dolo;

11) Camera del lavoro territoriale Veneto orientale;

12) CGIL Veneta - Camera del lavoro territoriale di Rovigo;

13) Camera del lavoro territoriale CGIL Belluno;

14) Camera del lavoro CGIL Padova;

15) CGIL Camera del lavoro territoriale Verona;

16) Camera del lavoro territoriale Destra Piave;

17) Camera confederale del lavoro CGIL Trentino;

18) Confederazione generale italiana del lavoro Alto Adige;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 2 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Francesco Candiani (n. 29202 di repertorio e n. 4488 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Veneto Trentino-Alto Adige S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Veneto Trentino-Alto Adige, con sede in Venezia-Mestre, via Peschiera n. 5, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00005 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2200

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF UIL S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il Regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 6 novembre 1992 con la quale il CAAF UIL S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Aurelio Campana, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 settembre 1992 a rogito notaio dott. Gennaro Mariconda (n. 26326 di repertorio e n. 6117 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 165 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la U.I.L. - Unione italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori e che ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da nota dell'8 marzo 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF U.I.L. S.r.l., con sede in Roma, via Panama n. 76 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00021 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2201

DECRETO 5 aprile 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 12 febbraio 1993:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze, per la partecipazione ad una assemblea, indetta dal S.A.L.Fi., di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

In data 17 febbraio 1993:

ufficio del registro di Lodi, per l'adesione ad uno sciopero, indetto dalle Confederazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. e U.I.L., di gran parte del personale in servizio presso il menzionato ufficio;

In data 18 febbraio 1993:

ufficio del registro di Pinerolo, per la partecipazione ad una assemblea sindacale, indetta dalla C.I.S.L., di gran parte del personale in servizio presso il menzionato ufficio;

In data 19 e 20 febbraio 1993:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

In data 22 febbraio 1993:

ufficio del registro di Mirandola, a causa dell'avvenuta esecuzione di sfratto dai locali adibiti a sede dell'ufficio stesso;

In data 22, 23 e 24 febbraio 1993:

ufficio del registro di Sciacca, a causa della disinfestazione e disinfezione dei locali del detto ufficio;

In data 5 e 6 marzo 1993:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna, a causa della completa inefficienza dell'impianto di riscaldamento nei locali del detto ufficio, per un guasto alla rete di erogazione;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 12 FEBBRAIO 1993

Regione Toscana:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

IN DATA 17 FEBBRAIO 1993

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Lodi.

IN DATA 18 FEBBRAIO 1993

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Pinerolo.

IN DATA 19 E 20 FEBBRAIO 1993

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari.

IN DATA 22 FEBBRAIO 1993

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Mirandola.

IN DATA 22, 23 E 24 FEBBRAIO 1993

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sciacca.

IN DATA 5 E 6 MARZO 1993

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

93A2202

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 25 marzo 1993.

Ripartizione alle regioni e alle province autonome delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, recante «Disposizioni in materia di interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge sopracitata recanti misure contributive in favore dei comuni tenuti alla redazione di programmi per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Visto il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, determina con decreto i criteri per l'ammissione al contributo, nonché la relativa misura per la realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 luglio 1992, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1992, n. 285, concernente il regolamento per l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di intinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;

Considerata l'opportunità di quantificare a livello nazionale le quote ipotizzabili di ripartizione, per regioni, dei contributi, al fine di una migliore e più agevole approvazione degli interventi prioritari secondo le indicazioni della legge e del decreto succitati, d'intesa con gli organi regionali e comunali interessati;

Ritenuto di dover determinare dette quote di ripartizione dei contributi, utilizzando i seguenti indicatori, significativi ai fini delle specifiche esigenze, sulla base dei dati delle rilevazioni dell'I.S.T.A.T., relative alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed ai comuni:

autovetture circolanti e variazioni relative al quinquennio precedente;

combinazione della distribuzione delle popolazioni residenti nelle regioni, con le variazioni relative al quinquennio precedente;

combinazione, per ciascuna regione, della distribuzione dei residenti nei comuni capoluogo di provincia maggiormente popolati con quella dei residenti negli altri comuni capoluogo e non capoluogo;

operando, quindi, la media dei fattori e successivamente, una riequilibratura sulla base di un aggiustaggio delle percentuali in relazione ai pesi dei comuni maggiormente popolati e di quelli degli altri comuni, nonché delle condizioni orografiche delle regioni;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti l'art. 1, comma 2, e l'art. 5, comma 1, della legge n. 208 in data 28 giugno 1991, concernenti il volume massimo dei contributi concedibili con riferimento agli anni 1992 e 1993 pari, rispettivamente, a lire 20 miliardi e lire 30 miliardi;

Considerato che la legge finanziaria 23 dicembre 1993, n. 500, ha rimodulato lo stanziamento dei fondi di 30 miliardi relativi all'anno 1993 di cui alla predetta legge n. 208/1991, ripartendolo in due annualità, rispettivamente per lire 10 miliardi per il 1993 e lire 20 miliardi per il 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il volume complessivo di contributi concedibili con riferimento all'anno 1992 per lire 20 miliardi, all'anno 1993 per lire 10 miliardi ed all'anno 1994 per lire 20 miliardi è così suddiviso:

Regioni e province autonome	1992	1993	1994	Totali
	Anni di riferimento			
	Milioni di lire			
Piemonte	1336	668	1336	3340
Valle d'Aosta	88	44	88	220
Lombardia	2848	1424	2848	7120
Veneto	1384	692	1384	3460
Friuli-Venezia Giulia	454	227	454	1135
Liguria	614	307	614	1535
Emilia-Romagna	1256	648	1256	3140
Toscana	1162	561	1162	2905
Umbria	322	161	322	805
Marche	472	236	472	1180
Lazio	1178	589	1178	4695
Abruzzo	538	269	538	1345
Molise	134	67	134	335
Campania	2012	1006	2012	5030
Puglia	1362	681	1362	3405
Basilicata	604	302	604	1510
Calabria	766	383	766	1915
Sicilia	1848	924	1848	4620
Sardegna	576	288	576	1440
Provincia autonoma di Trento	164	82	164	410
Provincia autonoma di Bolzano	182	91	182	455
Totali	20.000	10.000	20.000	50.000

Art. 2.

Con successivi decreti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinate le opere e gli interventi da ammettere al contributo, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 208 in data 28 giugno 1991.

Roma, 25 marzo 1993

Il Ministro: CONTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 53 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 53 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

93A2211

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 9 aprile 1993.

Prezzi delle specialità medicinali in commercio. (Provvedimento n. 9/1993).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di partecipazione alle spese sanitarie, di formazione dei medici e di farmaco vigilanza»;

Considerata la vigenza limitata nel tempo del provvedimento di riduzione del prezzo dei farmaci previsto dal predetto decreto-legge e considerati i tempi e le modalità tecniche necessari per l'aggiornamento del prezzo delle giacenze;

Considerata altresì l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonché di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando ogni possibile pregiudizio alla salute della popolazione, oltre che ingiustificati costi aggiuntivi per gli operatori economici, i produttori, i grossisti e i farmacisti;

Delibera:

I produttori, i grossisti e i farmacisti sono autorizzati ad applicare i nuovi prezzi, così come previsti dal punto 5 del del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, direttamente al cliente fino all'esaurimento delle scorte, limitatamente al periodo 15 aprile-30 giugno 1993.

Roma, 9 aprile 1993

Il Ministro-Presidente delegato
GUARINO

93A2246

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 31 marzo 1993, n. 432.

Circolare esplicativa del decreto interministeriale in data 6 luglio 1992, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 in data 3 dicembre 1992, avente per oggetto: «Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208».

La presente circolare è mirata:

nella prima parte, ad illustrare il decreto in oggetto;

nella seconda parte, a fissare norme tecniche sui principali criteri e standard progettuali, cui debbono uniformarsi i progetti per le piste ciclabili al fine della loro ammissione al contributo statale;

nella terza parte, a fornire le ulteriori modalità di accesso la finanziamento statale per la realizzazione del programma biennale di itinerari ciclabili e ciclopedonali.

PARTE I
ILLUSTRAZIONE DEL DECRETO

L'articolo 1 (Requisiti) - comma 1 elenca i contenuti del «programma di itinerari ciclabili e ciclopedonali» che, ai fini dell'ammissione ai contributi, deve essere predisposto dai comuni interessati (precisati dalla legge nell'articolo 2, comma 1, periodi primo e secondo).

Detti contenuti sono articolati su 8 punti (da «*a*» ad «*h*»), di cui il primo (la tipologia degli interventi) e parte del secondo (la descrizione e localizzazione degli itinerari) costituiscono l'esposizione dell'intera «rete di itinerari» in programma per il 1992 ed il 1993, mentre la restante parte del secondo punto ed i successivi rappresentano l'esposizione dei caratteri dei «singoli itinerari» per i quali è ammissibile il contributo.

Appare evidente che i contributi competono per la realizzazione di quelle parti di itinerari che si identificano con le «piste ciclabili», sia su «sede propria» che su «corsia riservata», ritenendo che l'obiettivo del decongestionamento del traffico veicolare a motore vada perseguito garantendo, contestualmente, condizioni di sicurezza per i ciclisti.

L'articolo 1 - comma 2 completa l'esposizione dei requisiti degli interventi per i quali è richiesta l'ammissione ai contributi, riassumibili sostanzialmente in:

a) elevato grado di decongestionamento del traffico dei veicoli a motore nelle aree urbane, che si ritiene possa raggiungersi con preminente riferimento alla mobilità lavorativa e scolastica;

b) elevata reddività dell'investimento, con riferimento specialmente ai benefici associabili ad una intensa utilizzazione delle piste ciclabili;

c) oggettiva fruibilità delle piste da parte dei potenziali utilizzatori secondo le diverse fasce d'età, per le quali è necessario che siano verificate favorevoli condizioni altimetriche dei percorsi.

L'articolo 2 (Priorità) - comma 1 definisce il preliminare ordine di priorità degli interventi ai fini della concessione dei contibuti.

Le relative 5 classi (da «*A*» ad «*E*») derivano dalla considerazione dei seguenti tre caratteri:

1) gli ambiti oggetto di decongestionamento, distinti in: centri storici e/o aree centrali urbane (primo livello, in quanto zone in genere maggiormente congestionate); poli di servizi collettivi ad alto utilizzo, come scuole, uffici, ospedali, ecc. (secondo livello); aree pedonali, compresi i parchi e le zone verdi (terzo livello, in quanto zone in genere non congestionate dai veicoli a motore);

2) il tipo di interventi previsti, distinti in: completamento (organizzativo e/o strutturale) per piste ciclabili preesistenti (primo livello, in quanto rappresentative di situazioni in cui risulta già diffusa la circolazione ciclistica); realizzazioni di nuove sedi riservate ai ciclisti (secondo livello). Per completamento si intende l'ampliamento della sezione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di una pista esistente ed anche la realizzazione di nuovi tronchi solo se di limitata estensione e contigui o interclusi rispetto a segmenti esistenti;

3) l'organizzazione delle piste ciclabili, con distinzione, sulla base dell'onerosità dei relativi investimenti, tra quelle su corsia riservata (primo livello) e quelle su sede propria (secondo livello). Tale distinzione tende a favorire la diffusione più estesa possibile della circolazione ciclistica con il minor impegno economico complessivo.

Con le precisazioni precedenti, i casi più ricorrenti di piste ciclabili si adattano alle 5 classi di priorità del decreto secondo le seguenti definizioni di sintesi:

A) completamento di piste ciclabili a servizio del centro storico e/o dell'area centrale urbana;

B) realizzazione di piste ciclabili solo su corsia riservata, a servizio del centro storico e/o dell'area centrale urbana;

C) realizzazione di piste ciclabili solo su sede propria, a servizio del centro storico e/o dell'area centrale urbana;

D) realizzazione di piste ciclabili a servizio di altre zone urbane ad elevata attrazione di traffico veicolare a motore;

E) realizzazione di piste ciclabili a servizio di altre zone a limitata attrazione di traffico veicolare a motore.

Ulteriori tipi di piste ciclabili vanno gerarchizzati nelle 5 classi anzidette in analogia ai casi più ricorrenti ora indicati e tenendo conto dei 3 caratteri di priorità precedentemente evidenziati (ambiti oggetto di decongestionamento, tipo di intervento ed organizzazione delle piste).

Può verificarsi il caso in cui l'intervento proposto possa essere considerato in più di una delle classi sopra sintetizzate (ad esempio, pista ciclabile su sede propria in adduzione ad un capolinea periferico di una linea di trasporto pubblico diretta verso il centro della città); ovviamente in tal caso sarà da attribuire la classe i cui caratteri risultino prevalenti rispetto a quelli che definiscono le altri classi (nell'esempio esposto, classe *C* con prevalente riferimento a ciclisti che precedentemente si recavano in centro con la propria autovettura, oppure classe *E* con prevalente riferimento a ciclisti che precedentemente si recavano in centro con il trasporto pubblico lasciando in sosta la propria autovettura nei pressi del capolinea).

L'articolo 2 - comma 2 fornisce un ulteriore carattere di priorità, integrativo dei precedenti; è relativo alla minore possibile onerosità degli investimenti previsti, con riferimento all'impegno di spesa per lo Stato e, quindi, con privilegio per gli interventi realizzabili con la maggiore partecipazione di capitale privato o pubblico non statale. Quest'ultimo carattere non interviene nella classificazione di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto, ma trova diretta applicazione nella valutazione del contributo ammissibile e, quindi, della redditività dell'investimento statale.

L'articolo 3 (Misura) riporta le aliquote percentuali da applicare al costo complessivo dell'intervento per ottenere la misura del contributo richiesto: in funzione della tipologia dell'opera prevista (80% per la classe *A*, 70% per le classi *B*, *C* e *D* e 50% per la classe *E*, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto).

È da evidenziare che il costo complessivo anzidetto è un «costo di riferimento» per la valutazione del contributo richiesto, che si identifica con il valore minore tra «costo effettivo» e «costo standard».

L'art. 4 (Costi standard), oltre a quanto dianzi indicato rispetto al costo di riferimento (valore minore tra il costo effettivo e il costo standard), determina la entità dei diversi costi standard, cioè dei costi massimi ammissibili per la valutazione del contributo richiesto, in rapporto al tipo di intervento previsto.

Detti costi standard sono, in sintesi, determinati pari a 50, 100, 200 e 250 lire milioni/km rispettivamente per i casi di realizzazione di corsie riservate su sedi stradali esistenti, realizzazioni di sedi proprie su sedi stradali esistenti, costruzioni *ex novo* di sedi ciclabili e costruzioni *ex novo* di sedi ciclopedonabili. Lo stesso costo standard relativo alla realizzazione di sedi proprie su sedi stradali esistenti (100 ml/km) deve essere assunto come riferimento anche per i casi di trasformazione di corsie riservate in sedi proprie e di ristrutturazione e completamento funzionale di piste preesistenti sia per quelle ciclabili che per quelle ciclopedonali.

Si osservi che i costi standard in questione si intendono riferiti, in ogni caso, ai km di pista a doppio senso di marcia, in modo da finalizzare la completa funzionalità degli itinerari per gli spostamenti in andata ed in ritorno dei ciclisti, pertanto, nel caso di progettazione di una pista ciclabile a senso unico su un percorso — ad esempio — a carattere anulare, il costo effettivo (prima del suo confronto con il costo standard) va rapportato, non all'intera lunghezza del percorso della pista, bensì alla sua metà.

Nella valutazione dei costi effettivi, sempre prima del loro confronto con i costi standard, va tenuto inoltre presente che vi rientrano — ove ricorrano — le voci di seguito elencate o altre ad esse assimilabili:

nelle opere stradali, il rifacimento degli strati di usura delle pavimentazioni o l'esecuzione dell'intero corpo stradale, gli eventuali spartitraffico rialzati e la loro attrezzatura a verde (escluse le alberature), gli apprestamenti per le intersenzioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi, compresi i loro raccordi, le opere di raccolta delle acque meteoriche nei recapiti esistenti, esclusi nuovi sistemi fognanti ma comprese eventuali nuove griglie idonee al transito dei ciclisti, ecc.;

nella segnaletica stradale, oltre alle tradizionali strisce (segnaletica orizzontale) e cartelli (segnaletica verticale), gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclistici, le colonnine luminose alle testate degli spartitraffico rialzati, i delineatori stradali, gli eventuali simboli e scritte orizzontali, ecc.;

nell'illuminazione stradale, gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che debbono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, ecc.;

nelle opere di protezione, oltre a quelle già citate, gli inserti rifrangenti sulle strisce di margine, eventuali cordoli di gomma, cigli di margine opportunamente smussati e raccordati, ringhiere con adatti profilati tubolari, barriere protettive con eventuali reti metalliche, ecc.;

nelle opere ed attrezzature per il parcheggio delle biciclette, le eventuali riseghe di marciapiedi, le rastrelliere, ecc.

L'articolo 5 (Concessione del contributo) riguarda le specifiche quote del contributo concesso dal Dipartimento per i problemi delle aree urbane sulla base della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato, secondo quanto indicato nel rispettivo comma 2.

Si osservi che le anzidette quote vengono commisurate alla spesa sostenuta applicando a quest'ultima la misura percentuale corrispondente alla tipologia dell'intervento, così come previsto nell'articolo 3 del decreto, sempreché la spesa unitaria complessiva (costi totale/km) risulti inferiore ai costi standard di cui all'articolo 4 del decreto; in caso contrario le quote di contributo per l'avanzamento dei lavori fanno riferimento ai costi standard, sempre tenuto conto della misura percentuale di cui all'articolo 3 del decreto.

PARTE II

PRINCIPALI CRITERI E STANDARD PROGETTUALI PER LE PISTE CICLABILI

1. *Definizioni, tipologia e localizzazione.*

1.1. Gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile), sia in sede ad uso promiscuo con veicoli a motore o pedoni.

1.2. In genere le piste ciclabili si configurano:

su sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la loro sede sia fisicamente separata da quelle relative ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali rialzati;

su corsia riservata, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia valicabile, in quanto costituito essenzialmente da striscia di demarcazione longitudinale.

1.3. Possono comunque, sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei seguenti casi:

sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili di opposto senso di marcia ubicate in genere al centro della strada;

sui marciapiedi, qualora la loro ampiezza ne consenta la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili in genere di opposto senso di marcia ubicate sul lato del marciapiede verso la carreggiata stradale;

eventualmente sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore. Si deve ritenere che sussistono condizioni di particolare intensità qualora il flusso del traffico ciclistico risulti superiore a 2.000 unità/ora, per almeno 2 periodi di punta non inferiori a 15 minuti.

1.4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentito l'uso di piste ciclabili a doppio senso di marcia su corsie riservate ubicate sulla carreggiata stradale.

1.5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata prevalentemente su strade locali e, laddove sia necessario che si svolga con una consistente intensità su strade principali, essa va adeguatamente protetta attraverso la realizzazione di piste ciclabili. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle strade indicata nel decreto legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992, è da osservare che:

sulle autostrade, extraurbane ed urbane, la circolazione ciclistica è proibita;

sulle strade extraurbane primarie, la circolazione ciclistica è da proibire;

sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento le piste ciclabili — ove occorrano — vanno realizzate su sede propria, salvo nei casi in cui i relativi percorsi protetti siano attuabili sui marciapiedi;

sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono essere realizzate oltre che su sede propria, anche con corsie riservate;

sulle strade locali urbane, le piste ciclabili — ove occorrano — vanno sempre realizzate con corsie riservate.

2. *Larghezza delle corsie e degli spartitraffico.*

2.1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e della bicicletta, nonché dello spazio per l'equilibrio e di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza standard della corsia ciclabile va considerata pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia.

2.2. Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate ubicate su strade pedonali o su marciapiedi, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m; quest'ultimo valore e da intendersi in ogni caso, come minimo accettabile anche per situazioni particolarmente vincolate, sempreché venga potratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile.

2.3. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile, qualora esistente (piste ciclabili in sede propria) per l'idonea collocazione dei cartelli stradali, non deve risultare inferiore a m 0,70 dal lato della carreggiata dei veicoli a motore.

2.4. Nel caso di piste ciclabili su corsia riservata, la segnaletica orizzontale di margine, eventualmente maggiorata, assume significato di spartitraffico invalicabile, salvo nei tratti in cui risulti il tratteggio.

3. *Velocità di progetto, caratteristiche piano-altimetriche e limiti di velocità*

3.1. La velocità di progetto, a cui correlare in particolare le distanze di arresto e quindi le lunghezze di libera visuale, va definita tronco per tronco delle piste ciclabili, tenuto conto che i ciclisti in pianura marciano in genere ad una velocità di 20-25 km/h e che in discesa con pendenza del 5% possono raggiungere velocità anche superiori a 40 km/h

3.2. Nella valutazione delle distanze di arresto va tenuto conto di un tempo di percezione e decisione variabile tra un minimo pari a 1 sec. per le situazioni urbane ed un massimo di 2,5 sec. per le situazioni extraurbane, nonché di un coefficiente di aderenza longitudinale da relazionare al tipo di pavimentazione adottata e, comunque, non superiore a 0,35.

3.3. Nel caso di realizzazione di piste ciclabili su sede propria e su percorsi indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri tipi di utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza massima pari al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da parte della relativa utenza, la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi chilometriche, non deve in ogni caso superare il 2%.

3.4. I valori di pendenza longitudinale massima (media e puntuale) esposti al precedente comma vanno, inoltre, utilizzati anche come riferimento sostanziale per l'individuazione dei più opportuni percorsi ciclabili riservati su reti viarie presistenti, in concomitanza ai criteri progettuali esposti all'articolo 1, comma 5.

3.5. I raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili debbono essere commisurati alla velocità di progetto prevista e, comunque, in genere devono risultare superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista); eccezionalmente, in aree di intersezione ed in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura possono essere ridotti a 3,00 m purché venga rispettata la distanza di libera visuale e la curva venga opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel senso di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta in discesa.

3.6. Il sovralzo in curva deve essere commisurato alla velocità di progetto ed al raggio di curvatura adottato, tenuto conto sia di un adeguato coefficiente di aderenza trasversale, sia del fatto che per il corretto drenaggio delle acque superficiali è sufficiente una pendenza trasversale pari al 2%, con riferimento a pavimentazioni stradali con strato di usura in conglomerato bituminoso.

3.7. I ciclisti, in transito anche su corsie a loro riservate, sono tenuti a rispettare tutte le limitazioni di velocità imposte per i veicoli a motore, comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (zone a traffico pedonale privilegiato, con limite di velocità pari a 30 km/h). Specifiche limitazioni di velocità, per singoli tronchi di piste ciclabili in sede propria, dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche piano-altimetriche del tracciato possano indurre situazioni di pericolo ai ciclisti, specialmente qualora sia risultato impossibile rispettare i criteri e gli standard progettuali precedentemente indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in discesa, ecc.). Nel caso in cui la circolazione ciclistica sia consentita in promiscuo con i pedoni (su strade pedonali e su marciapiedi), i ciclisti debbono procedere ad una velocità tale da evitare situazioni di pericolo (velocità generalmente non superiore a 10 km/h).

4. *Attraversamenti ciclabili.*

4.1. In generale gli attraversamenti delle carreggiate stradali da parte dei ciclisti vanno effettuati con le stesse modalità degli attraversamenti pedonali, con comportamenti dell'utenza analoghi a quelli dei pedoni e con i dovuti adattamenti che l'utenza ciclistica richiede (ad esempio per la larghezza delle eventuali isole rompitratta dell'attraversamento).

4.2. Per gli attraversamenti a raso, su intersezioni ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata debbono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti — in ambito di intersezione — la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario.

4.3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la soluzione in sottopasso, rispetto a quella in sovrappasso, assicurando comunque che la pendenza

longitudinale massima delle rampe sia pari al 10% e vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.

5. *Segnaletica stradale.*

5.1. Le piste ciclabili debbono essere provviste di apposita segnaletica verticale all'inizio ed alla fine del loro percorso ed ogni qualvolta esso cambia direzione.

5.2. Nel caso di piste ciclabili su corsia riservata, la segnaletica verticale di cui al precedente comma deve essere integrata — con opportuna frequenza, in genere ogni isolato e comunque ogni 100 m in assenza di traverse — da quelle di divieto permanente di fermata per i veicoli a motore e di circolazione riservata ai ciclisti.

5.3. Qualora la pavimentazione stradale delle piste ciclabili non sia contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.

5.4. Nel caso di piste ciclabili su corsia riservata, l'anzidetta segnaletica orizzontale dovrà ubicarsi in posizione alternata rispetto a quella della segnaletica verticale di cui al precedente comma 2.

6. *Parcheggio delle biciclette.*

6.1. Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per le biciclette, senza che si abbiano intralci alla circolazione dei pedoni.

6.2. Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in prossimità delle piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate da destinare alla sosta per le biciclette.

7. *Superfici ciclabili.*

7.1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle loro superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti.

7.2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, ne con elementi trasversali il cui passo determini difficoltà di transito ai ciclisti.

8. *Fattibilità tecnico-economica.*

8.1. Ai fini della determinazione della fattibilità tecnico-economica delle piste ciclabili concorrono, oltre che il rispetto dei criteri e standard progettuali indicati negli articoli precedenti, con particolare riguardo a quanto prescritto all'articolo 1, comma 5, anche i risultati di specifiche analisi costi-benefici degli interventi previsti, intese come valutazione quantificata della redditività dei relativi investimenti.

8.2. In mancanza di metodi di analisi più approfonditi, si può assumere quale indicatore della redditività dell'investimento il rapporto «lire investite/ciclisti × km», riferito al primo anno di entrata in esercizio della pista (a doppio senso) o coppia di piste (a senso unico).

8.3. Nel computo delle «lire investite» rientrano tutte le spese per la realizzazione e l'arredo delle piste ciclabili in progetto, comprese quelle relative agli eventuali rifacimenti di pavimentazioni stradali ed adeguamenti dell'illuminazione pubblica, del verde stradale e del sistema di convogliamento delle acque piovane nella rete fognaria esistente, nonché le spese relative al soddisfacimento della domanda di sosta per le biciclette. In tale computo sono, inoltre, da includere le spese di esercizio per le opere, attrezzature ed arredi previsti, da riferire alla media annuale dei primi 10 anni di esercizio.

8.4. Nel computo dei «ciclisti × km» può farsi riferimento alla percorrenza annua complessiva nel primo anno di esercizio della pista o coppia di piste in esame, a partire dalla intensità di traffico ciclistico prevista per l'ora ed il giorno di punta nei periodi lavorativi e scolastici sui vari tronchi in progetto. L'anzidetta previsione di traffico va documentata con l'esposizione dei flussi ciclistici e dei veicoli a motore, individuali e collettivi, già in atto sugli attuali percorsi in promiscuo ricadenti nella fascia di influenza dell'itinerario in progetto, in modo tale da evidenziare — in particolare — la quota di traffico ciclistico in atto e quella prevista come trasferimento dagli altri modi di trasporto.

PARTE III

MODALITÀ DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO STATALE

1. Per accedere al finanziamento statale le relative proposte si conformano alla seguente procedura:

a) i comuni capoluogo di provincia e quelli non capoluogo già individuati con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane, tenuto conto delle somme stanziate per ciascuna regione con decreto delle stesso Ministro, inviano alle rispettive regioni o province autonome di Trento e Bolzano i programmi di itinerari ciclabili e ciclopedonali ed i progetti delle relative piste redatti conformemente al regolamento di cui al decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane n. 467 in data 6 luglio 1992, purché rispondenti alle norme già indicate nella seconda parte della presente circolare in uno alle schede riportate nella Appendice n. 1, debitamente compilate in ogni loro parte;

b) in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 208/1992 le regioni o province autonome di Trento e Bolzano, previo esame e selezione dei programmi e dei progetti ricevuti, trasmettono al Dipartimento per i problemi delle aree urbane quelli ritenuti prioritari per l'ammissibilità al contributo statale nei limiti degli stanziamenti di cui al precedente punto *a)*;

c) il termine massimo per l'acquisizione degli atti da parte del Dipartimento per i problemi delle aree urbane è fissato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro: CONTE

Appendice n. 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ITINERARI CICLABILI E CICLOPEDONALI :
LEGGE n. 208 / 1991

	PR / COM
COMUNE DI .... (PROV. . . .)	
	Codice ISTAT

SCHEDE DEL PROGRAMMA E DEGLI INTERVENTI
PER LE PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI

Programma approvato con delibera di Consiglio in data

Data (*) . . . .

(Il Sindaco)

(*) Data di invio delle schede al Dipartimento per i problemi delle Aree Urbane

SCHEMA DI PROGRAMMA DELLE PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI

Elenco delle schede

1 - Riferimenti generali alla base del programma

2 - Programma biennale degli interventi, secondo l'ordine di priorità proposto dal Comune

2.1 - Ordine di priorità degli interventi

2.2 - Estesa complessiva degli interventi

2.3 - Descrizione toponomastica degli itinerari e dei loro tronchi provvisti di pista ciclabile

2.4 - Localizzazione planimetrica generale degli interventi

3 - Descrizione dei singoli interventi relativi alla 1ª annualità

3.1 - Tipologia della pista e sua ubicazione rispetto alla sede stradale

3.2 - Tipologia delle aree servite e delle strade impegnate

3.3 - Caratteristiche geometriche della sezione e del tracciato, tipologia delle intersezioni e loro definizione planimetrica

3.4 - Altre caratteristiche di progetto (attrezzature accessorie ed opere necessarie)

3.5 - Costo di costruzione e di gestione della pista e dei relativi impianti ed attrezzature accessorie

3.6 - Valutazioni dell'uso della pista

3.7 - Sussistenza degli altri requisiti di legge

3.8 - Quadro economico - finanziario conclusivo e calcolo del contributo ammissibile richiesto

4 - Quadro riepilogativo degli interventi e dei contributi richiesti per la 1ª annualità del programma

1 - Riferimenti generali alla base del programma

Il Comune ha determinato il fabbisogno di itinerari ciclabili e ciclopedonali ed il programma biennale di attuazione dei relativi interventi sulla base degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi di piani di settore, ovvero di studi ricerche o rilevazioni di seguito indicati

		Adozione	Approvazione	Utilizzati in particolare per la determinazione del programma (*)
		in data (mese-anno)		
1	*Piano Regolatore Generale*			1 ☐
1 1	*Variante al P R.G*			1 1 ☐
2	*Strumenti Urbanistici attuativi, quali*			
2 1	Piano particolareggiato			2 1 ☐
2 2				2 2 ☐
		Elaborazione	Adozione	
3 -	*Piani di settore quali*			
3 1	Piano Urbano del Traffico			3 1 ☐
3 2	Piano della viabilità e del trasporto pubblico			3 2 ☐
3 3				3 3 ☐
4 -	*Studi, ricerche, rilevazioni o altra documentazione già acquisita relativi a*			
4 1				4 1 ☐
4 2				4 2 ☐

(*) Barrare le caselle corrispondenti

2 - **Programma biennale degli interventi per gli itinerari ciclabili e ciclopedonali, secondo l'ordine di priorità proposto dal Comune** (per i quali è richiesto il contributo previsto dalla legge n. 208 /-1991)

2.1 - Ordine di priorità degli interventi

N° d'ordine (1)	Anno (2)	N° codice di itinerario (3)	N° codice di tronco (4)	Tipo di pista (5)	Lunghezza della pista (6)
1	1992	1	1	. / . / .	......
	199			. / . / .	......
	199			. / . / .	......
	199			. / . / .	......
	199			. / . / .	......
	199			. / . / .	......

Note

Gli interventi si identificano con quei tronchi di itinerari dove le piste ciclabili o ciclopedonali mantengono le stesse caratteristiche geometriche, di organizzazione del traffico e di tipo di opere previste in rapporto alla costruzione o meno di loro nuove sedi

Gli interventi vengono numerati progressivamente in **col. 1** con riferimento sia a piste a doppio senso di marcia sia a coppie di piste a senso unico di marcia sulla medesima strada (l'eventuale sdoppiamento dei sensi di marcia su itinerari paralleli di strade diverse viene specificato facendo seguire la sigla "BIS" alla numerazione della pista convenzionalmente definita "di ritorno") La numerazione segue l'ordine di priorità proposto per i medesimi da parte del Comune, a partire da quelli previsti per il 1992 e seguiti da quelli del 1993, secondo quanto specificato in **col. 2**.

Ciascun itinerario viene identificato da un numero di codice progressivo elencato in **col. 3** e seguito da un ulteriore numero di codice progressivo, elencato in **col. 4**, che contraddistingue il tronco di itinerario caratterizzante l'intervento.

In **col. 4**, non sono elencati i tronchi di itinerario sprovvisti di pista ciclabile (dove, cioè, la circolazione ciclistica è in promiscuo con quella dei veicoli a motore o dei pedoni), la numerazione riinizia da 1 per ogni itinerario ed il numero 1 compare anche se tutto l'itinerario è costituito da un unico tronco di pista ciclabile o ciclopedonale di caratteristiche uniformi.

Il tipo di pista, elencato nella **col. 5**, è contraddistinto da 3 sigle alfabetiche separate da barre:
- la prima sigla indica il tipo di utenza della pista, con lettera **C** per le piste esclusivamente ciclabili e con lettera **P** per quelle ciclopedonali;
- la seconda sigla indica il tipo di organizzazione della pista, con lettera **r** per le piste su corsia riservata e con lettera **p** per quelle su sede propria;
- la terza sigla indica il tipo di intervento previsto, con lettera **e** per interventi su sede stradale esistente e con lettera **n** per quelli relativi a sedi ciclabili di nuova costruzione.

Ad esempio, la terna di sigle **C / r / n** indica una pista ciclabile su corsia riservata realizzata su un nuovo tratto di strada pedonale (come nel caso di attraversamento di cortili interni agli edifici), oppure la terna di sigle **P / p / e** indica una pista ciclopedonale su sede propria ricavata all'interno di una sede stradale esistente (come nel caso di strade aperte al transito di veicoli a motore e prive di marciapiede).

La lunghezza della pista, indicata in **col. 6**, è espressa in km con arrotondamento alla decina di metri e risulta comprensiva della lunghezza degli attraversamenti ciclabili o ciclopedonali, sia a raso che a livelli sfalsati.
La lunghezza è, altresì, sempre espressa in termini di "lunghezza equivalente al doppio senso di marcia", in modo da tener conto della funzionalità degli itinerari per l'andata ed il ritorno degli spostamenti; pertanto, nel caso di "itinerari aperti" provvisti di due piste a senso unico essa coincide con la lunghezza fisica dell'itinerario, mentre nel caso di "itinerari a forma di circuito" provvisti di un'unica pista a senso unico essa risulta pari alla metà della lunghezza fisica dell'itinerario.

2 2 - Estesa complessiva degli interventi (km)

PISTE 1992		SEDE STRADALE esistente (e)	SEDE STRADALE nuova (n)	TOTALE
ciclabili (C)	su corsia riservata (r)			
	su sede propria (p)			
ciclopedonali (P)	su sede propria (p)			
TOTALE				

PISTE 1993		SEDE STRADALE esistente (e)	SEDE STRADALE nuova (n)	TOTALE
ciclabili (C)	su corsia riservata (r)			
	su sede propria (p)			
ciclopedonali (P)	su sede propria (p)			
TOTALE				

TOTALE PISTE 1992-93		SEDE STRADALE esistente (e)	SEDE STRADALE nuova (n)	TOTALE
ciclabili (C)	su corsia riservata (r)			
	su sede propria (p)			
ciclopedonali (P)	su sede propria (p)			
TOTALE				

Nota

I dati riportati in questa scheda riepilogano i valori espressi in col 6 della schede 2 1, secondo i caratteri indicati nelle coll 2 e 5 della stessa scheda 2 1; valgono, pertanto, le stesse notazioni di significato precedentemente indicate

2.3 - Descrizione toponomastica degli itinerari e dei loro tronchi provvisti di pista ciclabile

- Itinerario n. 1 Caposaldo iniziale — Caposaldo finale
  Percorso

  - Tronco n. 1 Caposaldo iniziale — Caposaldo finale
    Percorso
  - Tronco n. Caposaldo iniziale — Caposaldo finale
    Percorso

- Itinerario n. Caposaldo iniziale — Caposaldo finale
  Percorso

  - Tronco n. Caposaldo iniziale — Caposaldo finale
    Percorso
  - Tronco n. Caposaldo iniziale — Caposaldo finale
    Percorso

Note

Le informazioni riportate in questa scheda specificano toponomasticamente gli interventi elencati nella col. 1 della scheda 2.1, secondo i codici numerici indicati nelle colonne 3 e 4 della stessa scheda 2.1; valgono, pertanto, le stesse notazioni di significato precedentemente indicate. In particolare, nel caso di sensi di marcia sdoppiati su itinerari paralleli il percorso del senso di marcia definito convenzionalmente "di ritorno" (caratterizzato dalla sigla "BIS" nella numerazione dell'itinerario) viene descritto nel verso geografico opposto a quello del senso di marcia "di andata".

I capisaldi di itinerario e di tronco si identificano con la toponomastica ufficiale di strade trasversali, piazze, slarghi, ecc., o con eventuali nomenclature provvisorie nel caso di nuovi tracciati stradali.

Nel caso di itinerari a forma di circuito la toponomastica ufficiale o nomenclatura provvisoria del caposaldo finale si identifica con quella del caposaldo iniziale.

La descrizione del percorso di ciascun itinerario riguarda esclusivamente la successione delle strade di maggiore lunghezza, atte comunque a localizzare l'itinerario stesso all'interno della rete viaria; detta descrizione comprende, altresì, almeno la prima e l'ultima strada descrivente il percorso di ciascuno dei tronchi secondo cui l'itinerario medesimo viene eventualmente suddiviso.

La descrizione del percorso di ciascun tronco riguarda l'elencazione, nello stesso verso di marcia definito dai capisaldi dell'itinerario, di tutte le strade, piazze, slarghi, ecc. interessanti il percorso medesimo.

Per i percorsi dell'itinerario e dei tronchi valgono le stesse notazioni di toponomastica ufficiale e di eventuali nomenclature provvisorie espresse per i capisaldi.

2 4 - Localizzazione planimetrica generale degli interventi

- La localizzazione e l'individuazione generale degli interventi relativi alle piste ciclabili e ciclopedonali viene documentata e resa leggibile sull'allegata planimetria ottenuta, per riduzione (in formato UNI non superiore ad A 3), dalle planimetrie originali in possesso dell'amministrazione comunale e redatta nella scala 1 : ....

Detta documentazione grafica consente di individuare, in particolare, i tronchi di itinerari ciclabili, distinti :

- in quelli che non necessitano di intervento (in colore GIALLO)
- ed in quelli previsti con
  - nuove corsie riservate (in colore ARANCIO),
  - nuove sedi proprie ciclabili (in colore ROSSO),
  - nuove sedi ciclopedonali (in colore VIOLA).

i quali ultimi risultano differenziati, riguardo all'attuale esistenza o meno della relativa sede stradale, attraverso il tipo di tratto del colore

- con TRATTO DISCONTINUO, per le sedi stradali esistenti,
- con TRATTO CONTINUO, per le sedi stradali di nuova costruzione

I singoli TRONCHI, a cui corrispondono specifici interventi, risultano altresì NUMERATI con la stessa numerazione indicata nella col. 1 della scheda 2.1 e, laddove necessario per motivi di spazio e di leggibilità, detta numerazione è raggruppata per più tronchi successivi di un medesimo itinerario (essa risulta, comunque, meglio comprensibile nelle planimetrie allegate alle successive schede 3, descrittive dei singoli interventi).

La documentazione grafica in questione individua, inoltre, sia il limite del centro storico e / o dell'area centrale urbana (in colore VERDE), sia quello degli eventuali altri poli di servizio collettivi ad alto utilizzo, quali scuole, uffici, ospedali, ecc, (in colore CELESTE), in modo tale da evidenziare le principali aree urbane oggetto di decongestionamento del traffico dei veicoli a motore attraverso la realizzazione di piste ciclabili

3 - Descrizione dei singoli interventi relativi alla prima annualità (1992) (*)

INTERVENTO N (1)

3.1 - Tipologia della pista e sua ubicazione rispetto alla sede stradale

- Intervento relativo a (2)
  - coppia di piste ciclabili a senso unico sulla medesima strada ☐
  - pista ciclabile a doppio senso ☐
  - pista ciclabile a senso unico nel verso di andata (3) ☐
  - pista ciclabile a senso unico nel verso di ritorno (3) ☐
  - pista ciclopedonale ☐
- sul tronco (4) n dell'itinerario (4) n
- definito toponomasticamente dal percorso (5) su . . . .
- con capisaldi (5) iniziale su e finale su . . . . ,
- previsto con corsia riservata ☐(6) o con sede propria ☐(6)

  su sede stradale esistente ☐(7) o di nuova costruzione ☐(7)
- con ubicazione della o delle piste ciclabili rispetto alla sede stradale (8) :

- sulla carreggiata	ambedue i lati	☐(9)	o sui marciapiedi	ambedue	☐(9)
	lato destro	☐(10)		destro	☐(10).
	lato sinistro	☐(10)		sinistro	☐(10)

- o al centro della strada pedonale ☐ o in promiscuo con i pedoni ☐.

Note

(*) La documentazione, da qui in poi, viene prodotta solo per ciascuno degli interventi relativi alla 1ª annualità del programma. Gli interventi rimangono individuati dalla definizione fornita nel primo periodo delle note di cui alla scheda 2 1.
(1) Numerazione già indicata e spiegata nella col 1 della scheda 2 1. In particolare nel caso di piste a sensi unici di marcia sdoppiate su itinerari paralleli di strade diverse, gli interventi relativi al senso di marcia convenzionalmente definito "di ritorno" vengono contraddistinti dalla sigla "BIS" che segue la numerazione dell'intervento.
(2) È barrata la sola casella interessante l'intervento (cfr coerenza con la prima sigla della col 5 della scheda 2 1).
(3) Con riferimento esclusivo ad itinerari paralleli su strade diverse per l'andata e per il ritorno (per la coerenza tra il senso di marcia e la numerazione dell'intervento cfr. precedente nota 1), oppure ad itinerario a circuito anulare (nel qual caso viene convenzionalmente indicato il solo verso di andata).
(4) Numerazioni già indicate e spiegate sia rispettivamente in coll 4 e 3 della scheda 2 1, sia nella scheda 2 3.
(5) Elencazione della toponomastica ufficiale e / o delle nomenclature provvisorie già indicate e spiegate nella scheda 2 3
(6) È barrata la sola casella interessante l'intervento (cfr seconda sigla della col. 5 della scheda 2.1).
(7) E' barrata la sola casella interessante l'intervento (cfr. terza sigla della col 5 della scheda 2 1).
(8) E' barrata la sola casella interessante l'intervento, che riguarda i casi delle sedi stradali esistenti, salvo quelli relativi alle piste ciclopedonali di nuova costruzione, con pista ciclabile al centro della strada pedonale o con circolazione in promiscuo tra ciclisti e pedoni
(9) Nel caso di coppie di piste a senso unico sulla medesima strada
(10) Lato della carreggiata e marciapiede definiti con riferimento al verso di descrizione toponomastica del percorso

INTERVENTO N

3 2 - Tipologia delle aree servite e delle strade impegnate

- Elementi di rilievo delle aree servite

  - area interessata da valori ambientali o di tutela (1) .

    si ☐ in parte ☐ no ☐ .

  - con presenza di attrezzature e servizi di interesse generale relativi a (2)

    - agglomerazioni per uffici pubblici e/o privati ☐ .
    - sistema commerciale ☐ .
    - sistema dell istruzione superiore e / o universitaria e / o culturale ☐ .
    - sistema sanitario - ospedaliero ☐ .
    - agglomerazioni artigianali e / o industriali ☐ .
    - sistema ricettivo congressuale e / o fieristico espositivo ☐ .
    - sistema sportivo e / o ricreativo ☐ .
    - agglomerazioni residenziali ☐ .
    - sistema del verde attrezzato ☐ .
    - area agricola ☐

- Tipologia funzionale delle strade impegnate (3)

    - primarie esistenti ☐ .
    - di scorrimento esistenti ☐ .
    - di quartiere esistenti ☐ .
    - locali esistenti ☐ .
    - specifica sede stradale di nuova costruzione ☐ .

Note

(1) E' barrata la sola casella interessante l intervento.

(2) Sono barrate, ove occorra, anche più caselle.

(3) E barrata la sola casella interessante l'intervento, indipendentemente dall adozione o meno del Piano Urbano del Traffico e con riferimento alle specifiche definizioni fornite dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 2575 / 1986

INTERVENTO N

3.3 - Caratteristiche geometriche della sezione e del tracciato, tipologia delle intersezioni e loro definizione planimetrica

- Lunghezza della pista (1) km
- Larghezza della pista ciclabile (2), organizzata ad 1 corsia / senso ☐ o a 2 corsie / senso ☐, pari a m
- Larghezza totale dell'eventuale spazio pedonale (3), organizzato su di 1 solo lato ☐ o su ambedue i lati ☐, pari a m
- Larghezza dell'eventuale spartitraffico rialzato, situato sul lato della carreggiata dei veicoli a motore m
- Pendenza media percentuale del tronco %
- Lunghezza complessiva delle livellette con pendenza > 2 %, espressa in percentuale della lunghezza totale del tronco %
- Livelletta con massima pendenza (4) | lunghezza km | pendenza %
- Raggio di curvatura minimo interno (5) | lungo il tracciato m | in area di intersezione m
- Numero complessivo di intersezioni (6) n.

di cui :
  - a raso senza impianto semaforico n.
  - a raso con impianto semaforico esistente (7) n.
  - a raso con nuovo impianto semaforico (7) n.
  - sottopassi esistenti n.
  - sottopassi di nuova costruzione n.
  - sovrappassi esistenti n.
  - sovrappassi di nuova costruzione n.

- Le anzidette caratteristiche geometriche della sezione vengono meglio evidenziate nell'allegata planimetria, relativa all'intera sezione stradale nelle sue due eventuali configurazioni di massima e minima larghezza sul tronco in esame, che viene redatta nella scala minima consentita dal formato UNI A 4 (scala 1 : . . . .). Anche le caratteristiche geometriche del tracciato e la localizzazione e tipologia delle intersezioni vengono meglio evidenziate nell'altra planimetria allegata, relativa al tracciato plano-altimetrico, che viene redatta nella scala minima consentita dal formato UNI A 3 (con scala 1 : . . . . . per le ascisse e con scala 1 : . . . . per le ordinate).

Note

(1) Coerentemente alle indicazioni e spiegazioni fornite per la col. 6 della scheda 2.1 ; in particolare, nel caso di coppie di piste a senso unico sulla medesima strada è riportata la lunghezza di una sola pista.
(2) Larghezza espressa in metri, con arrotondamento alla decina di centimetri, e comprensiva della segnaletica orizzontale di margine. Nel caso di piste ciclopedonali ad uso promiscuo tra ciclisti e pedoni è riportata la larghezza dell'intera pista.
(3) Compilato nel solo caso di piste ciclopedonali con pista ciclabile in sede riservata (su corsia o sede propria).
(4) Escluse quelle relative agli eventuali sovrappassi e sottopassi.
(5) Misurato dal ciglio interno della pista.
(6) Esclusa l'eventuale intersezione iniziale del tronco (nel caso ricompresa come intersezione finale del tronco precedente). Nel caso di coppie di piste a senso unico sulla medesima strada, le intersezioni si riferiscono al complesso delle due piste, in andata ed in ritorno
(7) Nel caso di intersezione con itinerari ciclabili già precedentemente descritti, gli eventuali impianti semaforici di nuova realizzazione sono classificati come "esistenti"

INTERVENTO N

3.4 - Altre caratteristiche del progetto (attrezzature accessorie ed opere necessarie) (*)

- Impianti ed attrezzature accessorie
  - segnaletica orizzontale (strisce, simboli, scritte, ecc.) ☐
  - segnaletica verticale, compresa quella di indicazione (pali, cartelli, ecc.) ☐
  - segnaletica luminosa, oltre gli impianti semaforici di cui alla scheda 3.3 (colonnine luminose, ecc.), e segnaletica accessoria (delineatori stradali, ecc.) ☐
  - attrezzature di protezione del percorso (inserti rifrangenti sulle linee di margine, eventuali cordoli di gomma, ringhiere, barriere con reti metalliche, ecc.) ☐
  - griglie di raccolta delle acque meteoriche idonee al transito dei ciclisti ☐
  - impianto di illuminazione notturna, compresi eventuali impianti speciali per la visualizzazione degli attraversamenti ☐
  - interventi per il parcheggio complessivo di n. .. biciclette, realizzate su una superficie totale di mq. . . (comprensiva dei posti-bici e degli spazi di manovra), distribuita su n aree di sosta, di cui n aree al coperto, e complessivamente attrezzate per l appoggio di n . biciclette ☐
  - altri, quali .. ☐
- Interventi ed opere per la realizzazione della o delle sedi riservate :
  - necessita di spostamento di preesistenze relative a :
    - pali della segnaletica e / o dell illuminazione stradale ☐
    - cordoli dei marciapiedi e / o di spartitraffico rialzati ☐
    - centraline elettriche e telefoniche ☐
    - n edicole e chioschi ☐
    - n impianti di distribuzione di carburante ☐
    - altre quali ☐
  - necessità di adeguamento delle pavimentazioni relative a .
    - strato di usura della carreggiata ☐
    - elementi lapidei della carreggiata ☐
    - strato di usura dei marciapiedi ☐
    - elementi lapidei dei marciapiedi ☐
  - necessità di completamento della o delle sedi, comprensiva di :
    - allargamento della carreggiata stradale ☐
    - allargamento dei marciapiedi ☐
    - realizzazione di marciapiedi ☐
  - necessità di costruzione della nuova sede, comprensiva di :
    - sbancamenti e riporti di terra ☐
    - opere di sostegno del corpo stradale ☐
    - opere idrauliche traversanti, esclusi nuovi sistemi fognanti ☐
    - intero corpo stradale (fondazione, sottofondo, ecc.) ☐
  - altri, quali .. ☐

Nota

(*) Sono barrate ove occorre, anche più caselle nell ambito dello stesso argomento e dimensionati gli interventi dove specificamente indicato.

INTERVENTO N

3.5 - Costo di costruzione e di gestione della pista e dei relativi impianti ed attrezzature accessorie

- Costi di sistemazione, completamento o costruzione (1) relativi a :
  - la realizzazione della sede della o delle piste £
  - la segnaletica stradale, compresi gli impianti semaforici £
  - le attrezzature di protezione dell'itinerario riservato £
  - le sistemazioni idrauliche superficiali £
  - le illuminazioni dell'itinerario, compresi i suoi attraversamenti £
  - le sistemazioni a parcheggio delle biciclette £
  - altri, quali (2) .... £
- Costo totale di sistemazione, completamento o costruzione della o delle sedi £

- Costi di gestione nel primo decennio (3) per :
  - la sede della o delle piste £
  - la segnaletica stradale, compresi gli impianti semaforici £
  - le attrezzature di protezione dell'itinerario riservato £
  - le sistemazioni idrauliche superficiali £
  - le illuminazioni dell'itinerario, compresi i suoi attraversamenti £
  - le sistemazioni a parcheggio delle biciclette £
  - altri, quali (4) .... £
- Costo totale di gestione nel primo decennio (2) £

- Costo medio di gestione annuale (2) £
- Costo totale di costruzione e di gestione annuale £
- Lunghezza del tronco km
- Costo unitario totale di costruzione e di gestione annuale £/km

Note

(1) In £. milioni, arrotondate alle centinaia di migliaia di lire.
(2) Ad esempio, l'esproprio del terreno e/o lo spostamento di preesistenze.
(3) Ai prezzi attuali (£. milioni al 1992).
(4) Ad esempio, le spese dell'eventuale personale specifico di vigilanza per il rispetto dell'uso della pista riservata ai soli ciclisti e / o pedoni.

INTERVENTO N

3.6 - Valutazioni dell'uso della pista (*)

1 - Situazione attuale del traffico ciclistico :

1 - sul tronco in esame .

a - nel periodo di punta, dalle ore . . . . . alle ore . . . . . , di un giorno medio lavorativo e scolastico per il senso di marcia più carico (ciclisti / ora x senso)

b - nel giorno feriale medio, con ripetizione pari a n. . . . giorni / anno, dei periodi lavorativi e scolastici per ambedue i sensi di marcia (ciclisti / giorno x 2 sensi)

c - nel periodo di punta, dalle ore . . . . . alle ore . . . . . , degli altri giorni feriali non scolastici per il senso di marcia più carico (ciclisti / ora x senso)

d - mediamente negli altri giorni feriali non scolastici, con ripetizione pari a n. . . . giorni / anno, per ambedue i sensi di marcia (ciclisti / giorno x 2 sensi)

e - nel periodo di punta, dalle ore . . . . . alle ore . . . . . , di un giorno medio festivo per il senso di marcia più carico (ciclisti / ora x senso)

f - mediamente nei giorni festivi, con ripetizione pari a n. . . giorni / anno, per ambedue i sensi di marcia (ciclisti / giorno x 2 sensi)

g - complessivamente nell'anno (1) per ambedue i sensi di marcia (ciclisti / anno x 2 sensi)

2 - su itinerari paralleli ricadenti nella fascia di influenza dell'intervento, complessivamente nell'anno per ambedue i sensi di marcia (ciclisti / anno x 2 sensi)

2 - Situazione attuale del traffico dei veicoli a motore sul tronco in esame :

a - per i veicoli individuali, complessivamente nell'anno per ambedue i sensi di marcia (persone / anno x 2 sensi)

b - per i veicoli collettivi, complessivamente nell'anno per ambedue i sensi di marcia (persone / anno x 2 sensi)

3 - Situazione prevista per il traffico ciclistico nel primo anno di esercizio della pista (valori espressi in ciclisti / anno x 2 sensi) :

a - già esistente sull'itinerario in esame (cfr. valore indicato al punto 1.1.g)

b - deviato da itinerari paralleli (pari al . . . . % del valore indicato al punto 1.2)

c - trasferito dai veicoli a motore individuali (pari al . . . . % del valore indicato al punto 2.a)

d - trasferito dai veicoli a motore collettivi (pari al . . . . % del valore indicato al punto 2.b)

e - totale (somma dei precedenti valori da 3.a a 3.d)

4 - Percorrenza della pista da parte dei ciclisti :

a - lunghezza del tronco (km)

b - percentuale media di percorrenza del tronco (%)

c - percorrenza complessiva della pista (prodotto dei valori di cui ai punti 3.e, 4.a e 4.b, espressa in milioni di ciclisti x km / anno)

Note

(*) Per le piste a senso unico con circuito anulare i dati di traffico si riferiscono all'unico senso di marcia previsto.
(1) Somma dei prodotti dei rispettivi flussi giornalieri ciclistici per il numero dei giorni indicati nei punti 1.1.b, 1.1.d ed 1.1.f

INTERVENTO N. ..

3.7 - Sussistenza degli altri requisiti di legge

1 - Individuazione della tipologia di priorità dell'intervento (1) :

Finalizzazione principale della pista a servizio di	Tipo di intervento			
	completamento di pista preesistente		realizzazione di nuova pista	
	su corsia riservata	su sede propria	su corsia riservata	su sede propria
- centro storico e/o area centrale urbana	A ☐	A ☐	B ☐	C ☐
- altre zone urbane ad elevata attrazione di traffico veicolare a motore	D ☐	D ☐	D ☐	D ☐
- altre zone a limitata attrazione di traffico veicolare a motore	E ☐	E ☐	E ☐	E ☐

2 - Partecipazione di capitale privato o pubblico non statale, per l'importo complessivo di £. milioni . . . . , ...
regolamentata secondo le modalità organizzative di coordinamento espresse con :

☐ intesa ☐ convenzione ☐ accordo attuativo,

firmata in data .... con (soggetto / i interessati) :..

3 - Individuazione della categoria di costo standard (2) :

Tipo di pista	Tipo di sede stradale	
	esistente	nuova costruzione
- ciclabile su corsia riservata	a ☐	c ☐
- ciclabile su sede propria	b ☐	c ☐
- ciclopedonale	b ☐	d ☐

4 - Tempi previsti per la realizzazione dell'intervento :

a - convenzione entro il

b - disponibilità dell'area entro il

c - progettazione esecutiva (gg.)

d - esecuzione dei lavori (gg.)

e - entrata in esercizio della pista entro il

5 - Tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere (3)

....

....

Note

(1) E' barrata la sola casella dell'intervento in esame, con corrispondente individuazione della sua tipologia di priorità (in percentuale A = 80; B, C e D = 70; E = 50).
(2) E' barrata la sola casella dell'intervento in esame, con corrispondente individuazione della categoria di costo standard (in £. milioni / km: a = 50; b = 100; c = 200; d = 250).
(3) Compilato secondo le modalità previste dal Comune.

INTERVENTO N. . (*)

3.8 - Quadro economico - finanziario conclusivo, calcolo del contributo ammissibile ed analisi benefici - costi

1 - COSTO EFFETTIVO UNITARIO, secondo quanto indicato all'ultima voce di costo della scheda 3.5 (£. milioni / km)

2 - COSTO EFFETTIVO UNITARIO AL NETTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, tenuto conto di quanto indicato al punto 2 della scheda 3.7 (£. milioni / km)

3 - COSTO STANDARD, secondo quanto indicato al punto 3 della scheda 3.7 (£. milioni / km)

4 - COSTO UNITARIO DI RIFERIMENTO PER IL CONTRIBUTO (valore inferiore tra i costi di cui ai precedenti punti 2 e 3, in £. milioni / km)

5 - MISURA PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO, secondo quanto indicato al punto 1 della scheda 3.7 (%)

6 - CONTRIBUTO UNITARIO AMMISSIBILE (prodotto dei valori di cui ai precedenti punti 4 e 5, in £ milioni / km)

7 - LUNGHEZZA DEL TRONCO (km)

8 - CONTRIBUTO AMMISSIBILE (prodotto dei valori di cui ai precedenti punti 6 e 7, in £. milioni)

9 - PERCORRENZA COMPLESSIVA DELLA PISTA, secondo quanto indicato al punto 4.c della scheda 3.6 (milioni di ciclisti x km / anno)

10 - INDICATORE DI REDDIVITA' (rapporto tra il contributo ammissibile e l'utenza complessiva, di cui ai precedenti punti 8 e 9, in £.ciclisti x km)

11 - ALTRI BENEFICI (ambientali, paesaggistici, ecc.) NON DIRETTAMENTE ESPRESSI ATTRAVERSO LA QUANTIFICAZIONE DELL'UTENZA CICLISTICA PREVISTA, di cui alla scheda 3.6.

Nota

(*) Nel caso di piste a sensi unici di marcia sdoppiati su itinerari paralleli di strade diverse, la scheda viene compilata esclusivamente per il senso di marcia convenzionalmente definito "di andata", associando ad esso il costo effettivo del senso "di ritorno" e considerando una lunghezza del tronco pari alla media dei due sensi di marcia.

4 - Quadro riepilogo degli interventi e dei contributi richiesti per la prima annualità del programma (1992) (*)

dal Comune di

N° ordine (1)	Tipo di pista (2)	Lunghez. pista (3)	Costo effettivo (4)	Finalizzaz. della pista (5)	Indicatore reddività (6)	Uso della pista (7)	Contributo richiesto (8)	Ammissibilità del contributo: Completezza programma (9)	Ammissibilità del contributo: Misura ammessa (9)
	./../.								
	./../.								
	./../.								
	./../.								
	./../.								
	./../.								
	./../.								
	./../.								
	./../.								
TOTALE									

Note

(*) Cfr. nota (*) della scheda 3.8 .
(1) Cfr. col. 1 della scheda 2.1 .
(2) Cfr. col. 5 della scheda 2.1 .
(3) Cfr. col. 6 della scheda 2.1, tenuto conto della precedente nota (*).
(4) Prodotto del costo unitario di cui al punto 1 della scheda 3.8 per la lunghezza della pista indicata in col. 3 (in £. milioni), tenuto conto della precedente nota (*) .
(5) Cfr. sigla barrata al punto 1 della scheda 3.7 .
(6) Cfr. punto 10 della scheda 3.8 .
(7) Cfr. punto 4 c della scheda 3.6 (in milioni di ciclisti x km / anno) .
(8) Cfr punto 8 della scheda 3.8 (in £. milioni) .
(9) Compilato a cura del Dipartimento per i problemi delle Aree Urbane

93A2212

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento nel ruolo organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del personale in possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di dirigente superiore e primo dirigente.

Nei supplementi speciali numeri 1 e 2 al Bollettino ufficiale del 10 aprile 1993 sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento nel ruolo organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del personale in possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di dirigente superiore e primo dirigente (tabella *A*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

93A2213

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento del personale, rispettivamente dalla nona qualifica funzionale a dirigente superiore, nei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni.

Nel supplemento speciale n. 3 al Bollettino ufficiale del 10 aprile 1993 sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'inquadramento del personale, rispettivamente dalla nona qualifica funzionale a dirigente superiore, nei ruoli dei commissariati del Governo nelle regioni (tabella *C*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

93A2214

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni».

Il decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993.

93A2244

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 559/C.20362 XV J (43) dell'11 gennaio 1993 sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, i seguenti artifici pirotecnici che la società U. Borgonovo intende importare dalla Repubblica popolare cinese:

T 0682 Flash Bomb Rochet (d.f. Razzo Thunder) (fabbricato dalla società Guandgdong Native Produce I/E Corp di Guangrhon);

T 0683 Blooming Cracker Rocket (d.f. Razzo Crackling) (fabbricato dalla società Guandgdong Native Produce I/E Corp di Guangrhon);

0308 Dynamite (d.f. Dinamite) (fabbricato dalla società Hunan Provincial Firecrackers - Fireworks I/E Corp di Hangzhou).

Con decreto ministeriale 559/C.20360 XV J (114) del 24 febbraio 1993 sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, i seguenti artifici pirotecnici che la società U. Borgonovo intende importare dalla Repubblica popolare cinese:

K7774I Happy Flower (d.f. Inferno 1.000 colpi) fabbricato dalla ditta Jiangxi Native Produce I/E Corp di Guangzhou);

L951 Laser Headgehog (d.f. Laser), L940 Aloha Hawaii (d.f. Ok Hawaii), L907C Toot and Twirl (37) (d.f. Oriental 2.000), fabbricati dalla ditta Zhejinag Native Produce & Animal-by Products I/E Corp di Hangzhou;

0434 Bombing Plane whith Report (d.f. Aereo bombardiere fabbricato dalla ditta Hunan Provincial Firecrackers & Fireworks I/E Corp. di Changsha;

03074 7 Flowers in Coloured Stamens (d.f. Sfera pirotecnica diametro 17,5 cm) fabbricato dalla ditta Beijng Native Produce I/E Corp. di Beijing.

Con decreto ministeriale 559/C.160 XV J (166) del 26 febbraio 1993 l'artificio pirotecnico denominato: «Mefisto», che la ditta Manna Giuseppe intende produrre presso la propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Napoli - località Pianura, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A2215

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 559/C.20871 XV J (133) del 19 dicembre 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Accenditore per motore Sustainer per missile Aster» che la società BPD Difesa e spazio intende importare dalla Aerospatial (Francia) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU n. 0454 - 1.4S.

Con decreto ministeriale 559/C.20880 XV J (124) del 22 dicembre 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Cordone detonatore con guaina metallica in alluminio, caricato con esplosivo HNS in quantità di g. 0,53 per metro» che la società intende importare dalla società MBB (Germania) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU n. 0104 - 1.4D.

Con decreto ministeriale 559/C.20873-XV-J (131) del 19 dicembre 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Mini linea detonante di innesco HNS/AL CT 403 AB» che la società BPD Difesa e spazio intende importare dalla ditta Pyrospace (Francia) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con divisione di rischio e compatibilità 1.2D.

93A2216

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 3 agosto 1971 alla impresa Bayer S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa, 126, del presidio sanitario denominato Folinat T già registrato al n. 0385.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993, su rinuncia, è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 16 settembre 1980 alla impresa Sandoz Agro S.p.a., con sede in Milano, via Arconati, 1, del presidio sanitario denominato Acatox KT già registrato al n. 3815.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1993 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 29 novembre 1983 alla impresa Imperial Chemical Industries (Italia), con sede in Milano, viale Isonzo, 25, del presidio sanitario denominato Afisek già registrato al n. 5596.

93A2219

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto in data 5 aprile 1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha revocato il collegio dei commissari liquidatori delle società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.;

UNIFIN - Unione finanziaria S.p.a.;

Sogefin Milano S.p.a.;

Selemedia S.p.a.;

Viscontea finanziaria - VISFIN S.p.a.;

Viscontea commissionaria S.p.a.;

Viscontea commerciale S.r.l.,

tutte con sede in Milano, nonché delle società:

C.I.I.Tur. S.p.a.;

Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & Co.;

SIPIN - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a.;

Aster S.r.l.,

tutte con sede in Genova,

come nominato con decreto ministeriale 5 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1993.

Con decreto in data 5 aprile 1993, a seguito della revoca del collegio precedentemente nominato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ricostituito il collegio dei commissari liquidatori delle società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.;

UNIFIN - Unione finanziaria S.p.a.;

Sogefin Milano S.p.a.;

Selemedia S.p.a.;

Viscontea finanziaria - VISFIN S.p.a.;

Viscontea commissionaria S.p.a.;

Viscontea commerciale S.r.l.,

tutte con sede in Milano, nonché delle società:

C.I.I.Tur. S.p.a.;

Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & Co.;

SIPIN - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a.;

Aster S.r.l.,

tutte con sede in Genova,

mediante la nomina dei signori:

prof. avv. Antonino Consoli, nato a Venzone (Udine) il 4 marzo 1930, con funzioni di coordinamento del collegio;

ing. Paolo Migliuolo, nato a Napoli il 27 settembre 1925;

dott. Carlo Alessandro Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940.

93A2218

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Parma, Foggia, Ancona, Catanzaro e Napoli.

Con decreto ministeriale n. 1/828 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.633.981.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1740 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.324.956.322, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della ditta Camellini Paolo.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1 935 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988

n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.734.444.005, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/934 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.716.091.094, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1532 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 341.884.167, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1282 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 267.310.504, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1741 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 72.896.918.896, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1677 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.810.844.770, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/1367 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 38.339.934.945, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2147 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.933.595.015, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

93A2217

MINISTERO DEL TESORO

N. 65

Media dei titoli del 5 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	76,250
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,725
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,375
» » » 21- 4-1987/94	92,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,675
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,575
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,575
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,700
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,025
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,750
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,550
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,900
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,850
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	98,450
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	108,800
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	108,750
» » » TR 2,5% 1983/93	101,950
» » » » 1- 5-1988/93	100,200
» » » » 1- 6-1988/93	100,450
» » » » 18- 6-1986/93	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,750
» » » » 17- 7-1986/93	100 —
» » » » 1- 8-1988/93	100,675
» » » » 19- 8-1986/93	100,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,550
» » » » 18- 9-1986/93	100,425
» » » » 1-10-1988/93	100,125
» » » » 20-10-1986/93	100,875
» » » » 1-11-1988/93	100,225
» » » » 18-11-1987/93	101,525
» » » » 19-12-1986/93	102,850
» » » » 1- 1-1989/94	100,500
» » » » 1- 2-1989/94	100,450
» » » » 1- 3-1989/94	100,600
» » » » 15- 3-1989/94	100,525
» » » » 1- 4-1989/94	100,150
» » » » 1- 9-1989/94	99,925
» » » » 1-10-1987/94	100,325
» » » » 1-11-1989/94	99,400
» » » » 1- 1-1990/95	99,525
» » » » 1- 2-1985/95	100,375
» » » » 1- 3-1985/95	99,425
» » » » 1- 3-1990/95	98,775
» » » » 1- 4-1985/95	97,900
» » » » 1- 5-1985/95	96,975
» » » » 1- 5-1990/95	98,875
» » » » 1- 6-1985/95	97,600
» » » » 1- 7-1985/95	97,800
» » » » 1- 7-1990/95	99,625
» » » » 1- 8-1985/95	97,825
» » » » 1- 9-1985/95	97,825
» » » » 1- 9-1990/95	99,400
» » » » 1-10-1985/95	98,375
» » » » 1-10-1990/95	99,200
» » » » 1-11-1985/95	99,175
» » » » 1-11-1990/95	99,150
» » » » 1-12-1985/95	100,500
» » » » 1-12-1990/95	99,425
» » » » 1- 1-1986/96	99,475
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,300
» » » » 1- 1-1991/96	99,350
» » » » 1- 2-1986/96	99,975
» » » » 1- 2-1991/96	99,450
» » » » 1- 3-1986/96	99,125
» » » » 1- 4-1986/96	97,250
» » » » 1- 5-1986/96	96,275
» » » » 1- 6-1986/96	96,625
» » » » 1- 7-1986/96	96,500

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	96,475
» » » »		1- 9-1986/96	97 —
» » » »		1-10-1986/96	97,175
» » » »		1-11-1986/96	98,375
» » » »		1-12-1986/96	100,225
» » » »		1- 1-1987/97	198,650
» » » »		1- 2-1987/97	97,950
» » » »		18- 2-1987/97	98,900
» » » »		1- 3-1987/97	97,975
» » » »		1- 4-1987/97	96,125
» » » »		1- 5-1987/97	95,700
» » » »		1- 6-1987/97	95,900
» » » »		1- 7-1987/97	96,025
» » » »		1- 8-1987/97	96,375
» » » »		1- 9-1987/97	97,500
» » » »		1- 3-1991/98	96,575
» » » »		1- 4-1991/98	96,650
» » » »		1- 5-1991/98	95,950
» » » »		1- 6-1991/98	96,500
» » » »		1- 7-1991/98	96,800
» » » »		1- 8-1991/98	96,250
» » » »		1- 9-1991/98	96,075
» » » »		1-10-1991/98	95,850
» » » »		1-11-1991/98	95,525
» » » »		1-12-1991/98	96,100
» » » »		1- 1-1992/99	96,125
» » » »		1- 2-1992/99	95,650
» » » »		1- 3-1992/99	95,875
» » » »		1- 4-1992/99	95,550
» » » »		1- 5-1992/99	95,400
» » » »		1- 6-1992/99	95,875
» » » »		1- 8-1992/99	96 —
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,650
» » »	12,50%	1-10-1993	99,850
» » »	12,50%	1-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,800
» » »	12,50%	17-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-12-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,500
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,325
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,825
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97,750
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,525
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,300
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,750
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,600
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,625
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,025
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,325
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96,400
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	95,775
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,500
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,250
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95,075
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	95,175

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	97,325
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,975
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	102 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,050
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,275
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,725
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,400
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,550
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,750
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,350
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,250
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,300
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,675
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	105,500
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	103,875

93A05043

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 9 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 9 aprile 1993

Dollaro USA	1568,52
ECU	1891,64
Marco tedesco	972 –
Franco francese	287,27
Lira sterlina	2381,80
Fiorino olandese	864,77
Franco belga	47,21
Peseta spagnola	13,53
Corona danese	253,05
Lira irlandese	2371,71
Dracma greca	7,18
Escudo portoghese	10,41
Dollaro canadese	1246,84
Yen giapponese	13,88
Franco svizzero	1054,11
Scellino austriaco	138,12
Corona norvegese	228,48
Corona svedese	205,38
Marco finlandese	270,36
Dollaro australiano	1111,61

93A2264

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 779 del 1° febbraio 1993 esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Cintoia S.r.l. con sede e stabilimento di produzione in Greve in Chianti, via Cintoia Bassa n. 55, provincia di Firenze, è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Sorgente Cintoia» in contenitori di PET.

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del PET «Lighter», «Melinar B 90» e «Vivypak» di cui alla delibera n. 6442 del 24 luglio 1989 nonché del materiale PET «Vivypak» prodotto dalla INCA International S.p.a. - Matera.

La Sorgente Cintoia S.r.l. è inoltre autorizzata a confezionare e vendere l'acqua minerale «Sorgente Cintoia» in bottiglie prodotte, partendo da materiale PET «Vivypak», dalla Fanini Fain S.r.l. - Ascoli Piceno, contrassegnate nella parte inferiore/laterale con il marchio «M» insieme al numero che identifica su quale linea è stata prodotta la bottiglia.

I contenitori di PET di cui ai precedenti punti saranno chiusi co capsule a vite.

L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale dell Toscana n. 779 del 1° febbraio 1993, viene concessa alla Sorgent Cintoia S.r.l., definitivamente a partire dalla data di notifica dell presente delibera.

Sono confermate le prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 5, 6, 11, 12, dell propria deliberazione n. 6442 del 24 luglio 1989 esecutiva ai sensi c legge, le prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 della sopracitata delibera son confermati apportando la seguente modifica: i certificati di anali dovranno essere presentati all'inerica semestralmente anziché quadrim stralmente a partire dalla data di notifica della presente delibera.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale dell Toscana n. 777 del 1° febbraio 1993 esecutiva ai sensi di legge, l Sorgente Tesorino S.p.a. con sede legale in Empoli, via Roma, 5(Firenze, e stabilimento di produzione nel comune di Montopoli V d'Arno, via Costa al Bagno, 6, Pisa, è stata autorizzata a confezionare vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Sorgent Tesorino» in contenitori di cartone politenato della capacità di 1000 500 ml.

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del materia cartone politenato (tetrapak brik) prodotto dalla società Tetrapa italiana S.p.a. - Modena.

La Sorgente Tesorino S.p.a. dovrà presentare con frequenz quadrimestrale, a partire dalla data di notifica della presente delibera certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri c legge.

I rilevamenti analitici di cui al precedente punto, saranno fat eseguire, a cura della società richiedente alla quale farà carico l'oner finanziario relativo dai laboratori degli istituti universitari dell Toscana o delle unità sanitarie locali toscane competenti per territori secondo le disposizioni di legge vigenti o dagli altri laboratori di cui D.C.G. 7 novembre 1939.

Le analisi di legge dovranno essere effettuate, con frequenz quadrimestrale, su contenitori vuoti, su contenitori pieni di acqu minerale dopo due mesi dal confezionamento, su contenitori pieni c acqua minerale dopo sei mesi dal confezionamento tali campio dovranno essere prelevati dal personale delle unità sanitarie loca competenti per territorio secondo le prescrizioni di legge vigenti.

Nel caso che le analisi di cui al precedente punto, eseguite per u periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformità dei contenito alle norme vigenti, la presente autorizzazione si intende definitiva e l società dovrà produrre i rilevamenti analitici sopracitati con frequenz annuale anziché quadrimestrale.

L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale dell Toscana n. 777 del 1° febbraio 1993, viene concessa alla societ richiedente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi sopracitate in v definitiva, a partire dall'anno successivo alla data di notifica dell presente delibera.

La Sorgente Tesorino S.p.a. è tenuta a comunicare alla giunt regionale e per essa al Dipartimento ambiente - Servizio ambiente - dell regione Toscana ed al S.I.P.T. dell'unità sanitaria locale n. 17 - Valdarn Inferiore, la data di ultimazione dell'avvenuta installazione dell apparecchiature necessarie per l'imbottigliamento dell'acqua mineral «Sorgente Tesorino» nei contenitori di cartone politenato.

Il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato sospeso qualora non siano ottemperate le prescrizioni in esso contenut nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quel effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei lo compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare l non conformità dei recipienti di cartone politenato autorizzati all disposizioni vigenti in materia, nonché quando non siano ottemperat eventuali future prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'unità sanitari locale n. 17, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato c seguire le questioni attinenti all'attività relativa all'ambiente.

93A2222

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 497 del 15 febbraio 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede legale e stabilimento di produzione in viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale n. 00593710247 a miscelare in rapporto di 3:4, l'acqua minerale naturale denominata «S. Benedetto», emunta dai pozzi n. 10 e n. 11, ricadenti nella concessione mineraria «Fonte di S. Benedetto» in comune di Scorzè (Venezia).

Con provvedimento n. 496 del 15 febbraio 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede legale e stabilimento di produzione in viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale n. 00593710247 a miscelare in rapporto di 3:4, l'acqua minerale naturale denominata «Fonte Guizza», emunta dai pozzi n. 10 e n. 11, ricadenti nella concessione mineraria «Fonte Guizza» in comune di Scorzè (Venezia).

93A2223

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministers für Großstadtprobleme vom 25. März 1993 zur Aufteilung der Gelder laut Gesetz Nr. 208/1991 über die Anlage von Fußgänger- und Fahrradwegen.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 19 vom 27. April 1993 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministers für Großstadtprobleme vom 25. März 1993 zur Aufteilung der Gelder laut Gesetz Nr. 208/1991 über die Anlage von Fußgänger- und Fahrradwegen veröffentlicht ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe de Gesetzsesanzeigers der Republik *auf der Seite 24* kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 25 marzo 1993 inserito alla pag. 24 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

93A2224

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
DEL MAINO
Via Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189